



Manovra di Bilancio 2026
Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Misure fiscali

Nota di Aggiornamento

16 marzo 2026

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito Legge di Bilancio 2026) – recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” – è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, Supplemento Ordinario n. 42, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2026 (salvo specifiche disposizioni di efficacia anticipata al 30 dicembre 2025 ai sensi del comma finale dell’art. 1).

Strutturalmente, il provvedimento è articolato in un unico articolo 1 suddiviso in oltre 817 commi, integrato da disposizioni ulteriori contenute negli articoli da 2 a 21.

La tecnica legislativa – consolidata nelle manovre di bilancio degli ultimi anni – rende indispensabile un’opera sistematica di mappatura e classificazione degli interventi, la cui eterogeneità tematica è caratteristica strutturale del provvedimento.

La presente circolare non intende offrire una rassegna esaustiva dell’intero testo normativo ma l’analisi è circoscritta alle misure fiscali di maggiore interesse per le imprese: redditi d’impresa, agevolazioni per gli investimenti, trattamento fiscale dei dividendi e delle partecipazioni, regimi di compensazione dei crediti tributari, misure sul costo del lavoro, imposte indirette, disposizioni in materia di accertamento e sanzioni.

Vengono pertanto tralasciate, salvo rinvii puntuali, le disposizioni rivolte prevalentemente alle persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, le misure di finanza pubblica in senso stretto, nonché le autorizzazioni di spesa prive di ricadute sulla fiscalità d’impresa.

Nel corso dell’iter parlamentare del disegno di legge di bilancio, Confindustria ha preso parte alle audizioni in sede referente presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato, segnalando alcune significative criticità del testo governativo.

In particolare, le osservazioni di Confindustria si sono concentrate su:

- la restrizione della *dividend exemption* (art. 89 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi¹, di seguito TUIR) alle sole partecipazioni superiori al 10 per cento del capitale, con il rischio di doppia imposizione economica per le holding con investimenti partecipativi minoritari;
- il divieto di compensazione in F24 dei crediti d’imposta agevolativi con debiti INPS/INAIL, con effetti potenzialmente retroattivi su posizioni già consolidate;

¹ DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

- la limitata proiezione temporale dell'IRES premiale e del nuovo iper-ammortamento, ritenuta insufficiente a orientare scelte strategiche di medio periodo;
- l'assenza di interventi strutturali su web tax e global minimum tax, nonché sulla disciplina fiscale degli autoveicoli aziendali, ancora priva di un criterio forfettario certo e facilmente applicabile.

La presente circolare tiene conto di tali osservazioni, integrandole con l'analisi tecnica del testo definitivamente approvato, al fine di offrire una lettura critica e operativa delle singole disposizioni.

Per la quantificazione degli effetti finanziari delle singole misure, si è fatto riferimento ai dati ufficiali contenuti nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge governativo e nei dossier predisposti dal Servizio Studi della Camera dei Deputati e dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica nel corso dell'iter di approvazione.

Le stime di gettito riportate nel testo devono intendersi come riferimenti ufficiali di fonte governativa e parlamentare: esse rappresentano la migliore approssimazione disponibile al momento della redazione, ferma restando la possibilità che dati aggiornati emergano a seguito dell'attuazione concreta delle misure e dell'emanazione dei provvedimenti attuativi.

La circolare dà conto, infine, della prassi amministrativa finora emanata dall'Agenzia delle Entrate e dagli altri enti competenti (INPS, INAIL, MIMIT, GSE) in sede di prima applicazione della Legge n. 199/2025. Ove la prassi non sia ancora intervenuta su specifici punti critici, la circolare segnala espressamente i nodi interpretativi irrisolti.

Il testo della presente circolare è aggiornato alla data di pubblicazione. Le indicazioni ivi contenute potranno essere integrate o rettifiche in seguito all'emanazione di ulteriori provvedimenti normativi o di prassi.

La nota, a cura dell'Area Politiche fiscali, è stata realizzata con il contributo, per alcuni aspetti di competenza, delle Aree Lavoro, Welfare e Capitale Umano e Politiche per il Digitale e Filiera, Scienza della Vita e Ricerca di Confindustria.

Si resta a disposizione per ulteriori approfondimenti e confronti.

Sommario

Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	6
Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio per lavoro notturno, festivo o su turni	11
Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica	20
Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi	21
Trattamento integrativo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere	21
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici	22
Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia	24
Condizioni di accesso al regime forfetario	24
Disposizioni in materia di criptovalute	25
Incremento Tobin tax	25
Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza	26
Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali	27
Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali	29
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta	30
Revisione disciplina IRAP dividendi infra-UE e disciplina delle istanze di rimborso	30

Modifiche alla disciplina dei dividendi	32
Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese	34
Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione	34
Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA	36
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione	37
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali	40
Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto	40
Misure di contrasto alle indebite compensazioni	43
Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione	44
Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate	45
Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie	45
Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa	45
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	47
Imposta sostitutiva rideterminazione del valore delle partecipazioni	49
Innalzamento limite di non imponibilità dei contributi previdenza complementare	50
Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali	50
Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate	58

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura 62

Proroga disposizioni in materia di imposta di soggiorno – Giubileo 2025 62

Validazione unica delle richieste di rimborso dell'IVA 63

Credito d'imposta 5.0 energivore 64

Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

(Art.1, commi 3 - 4)

Con la Legge di Bilancio 2026 si prosegue un percorso di graduale riduzione delle aliquote nominali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

, in linea con gli obiettivi programmatici della legge delega per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111, di seguito, "Delega fiscale") e nell'ottica di una transizione verso un modello di tassazione con aliquota unica (c.d. *Flat tax*). A ben vedere, questi interventi, pur previsti dalla Delega fiscale, hanno trovato attuazione nei decreti delegati², in quanto il Governo ha scelto di inserire tali interventi strutturali nelle leggi annuali di bilancio³.

Con il **comma 3** si dispone, in via strutturale, la riduzione dal 35 per cento al 33 per cento della aliquota IRPEF prevista per il secondo scaglione (quota reddito complessivo ricompreso tra 28.000 e 50.000 euro); pertanto, per effetto delle modifiche, dall'anno di imposta 2026, sono in vigore le seguenti aliquote IRPEF per scaglioni di reddito:

Scaglione di reddito complessivo (in €)	Aliquota IRPEF
fino a 28.000	23%
Oltre 28.000 e fino a 50.000	33% (Aliquota precedente 35%)
Oltre 50.000	43%

La nuova aliquota sarà applicabile anche per la determinazione degli acconti IRPEF dovuti per l'anno 2026, calcolati su base previsionale.

Il risparmio fiscale annuo, riconosciuto ai soli contribuenti con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro, varia da un importo minimo di circa 40 euro (contribuenti con reddito complessivo pari a 30 mila euro) fino ad attestarsi ad un importo massimo di 440 euro (per i contribuenti con reddito pari o superiore a 50 mila euro).

L'obiettivo della misura è sostenere la domanda dei soggetti con redditi medi e, al contempo, ridurre il peso dell'imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche in Italia che - da un confronto con quelle vigenti in altri Paesi europei sulla base delle aliquote nominali e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito (il confronto è ovviamente parziale perché non tiene conto delle tax expenditures, né dei particolari meccanismi di calcolo, esistenti in tali Paesi) - risulta penalizzante e spiega le ragioni del continuo proliferare di regimi sostitutivi dell'IRPEF.

Nella tabella seguente viene confrontato il nuovo schema dell'IRPEF con i regimi vigenti in Francia, Germania e Spagna.

Italia			Spagna			Francia *			Germania **		
0	28.000	23%	0	12.450	19%	0	29.315	14%	0	12.096	0%
			15.451	20.200	24%						
28.000	50.000	33%	20.201	35.200	30%	29.316	83.823	30%	12.097	68.481	14% 42% ***
			35.201	60.000	37%						
50.000		43%	60.001	300.000	45%	83.824	180.293	41%	68.482	277.825	42%
			300.000		47%	180.294		45%	277.826		45%

Fonte IBFD 2024

* Quoziente familiare

** Splitting familiare e tassazione progressiva

*** Aliquota progressiva determinata in base ad una funzione matematica

La scelta di ridurre l'aliquota nominale sui soggetti con redditi complessivi superiori a 28.000 euro comporta che non è stato necessario, a differenza di quanto avvenuto in occasione della precedente Legge di Bilancio 2025⁴, operare interventi correttivi sulle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti con retribuzioni più basse (es. trattamento integrativo al reddito⁵).

Analogamente, non è stato necessario apportare correzioni all'importo della detrazione d'imposta forfettaria spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per le spese di produzione del reddito, in quanto l'intervento oggetto del presente commento non incide sulla c.d. *no tax area* (reddito minimo vitale escluso dal prelievo fiscale) fissata, dal 2025, a 8.500 euro.

² Ricordiamo, infatti che con il DLGS 30 dicembre 2023, n. 216 (c.d. Primo modulo di riforma dell'IRPEF) erano stati unificati in via temporanea, per il solo periodo di imposta 2024, il primo scaglione (fino a 15 mila euro) e il secondo scaglione (quota di redditi compresi tra 15.000 e 28.000), con applicazione della aliquota più favorevole del primo scaglione del 23% (in luogo della aliquota maggiore del 25% prevista per la quota di redditi compresa fra 15 e 28 mila euro).

³ Lo scorso anno con l'articolo 1, comma 2 della Legge n. 207 del 2024 (Legge di Bilancio 2025) sono stati accorpati i primi due scaglioni di reddito (fino a 28.000 euro), con applicazione dell'aliquota unica del 23 per cento (in luogo dell'aliquota del 25 per cento dovuta sullo scaglione tra 15.000 e 28.000 euro).

⁴ Articolo 1, comma 3 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).

⁵ Tale trattamento integrativo al reddito, introdotto dal DL n. 3/2020 recante "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente" ha sostituito dal 1° luglio 2020, il cosiddetto bonus IRPEF (originariamente c.d. "Bonus 80 euro"), consistente in 100 euro mensili per redditi complessivi fino a 28.000 euro. Con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ("Legge di Bilancio 2022") tale trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti con reddito ricompreso tra i 15.000 e i 28.000 euro non è più riconosciuto automaticamente dal datore di lavoro, ma è fruito dal dipendente in dichiarazione qualora la somma di alcune detrazioni specifiche sia superiore all'imposta lorda (imposta negativa).

Con il **comma 4** viene sterilizzato, per i soggetti con redditi elevati, l'effetto positivo dovuto alla riduzione dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione: a tal fine, si interviene con un taglio lineare delle detrazioni fiscali, replicando un meccanismo simile adottato, in via transitoria, con l'articolo 3 del Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 in quanto, a differenza dell'intervento operato nel 2023, la Legge di Bilancio 2026 riconosce il beneficio fiscale parzialmente anche ai soggetti il cui reddito complessivo si pone sopra la soglia di 50.000 euro. Nel merito, si interviene sull'articolo 16-*ter* del TUIR (introdotto con la scorsa legge di bilancio per limitare le detrazioni IRPEF per i soggetti con redditi superiori a 75.000 euro in relazione al numero di figli fiscalmente a carico), prevedendo una decurtazione in importo fisso, pari a 440 euro, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro sulle detrazioni spettanti in relazione alle seguenti spese:

1. Oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento, quali, ad esempio:
 - interessi passivi su mutui prima casa,
 - spese veterinarie, scolastiche, universitarie, sportive, funebri, per istruzione dei figli, per canoni di locazione studenti, ecc.;
 - spese per intermediazione immobiliare, assicurazioni sulla vita, ecc.
2. Erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 DL n. 149/2013).
3. Premi assicurativi contro il rischio di eventi calamitosi (art. 119, comma 4, DL n. 34/2020).

Sono opportunamente escluse dal predetto taglio le spese sanitarie (art. 15, comma 1, lettere c) del TUIR), nonché le ulteriori detrazioni fiscali per le quali sono previste aliquote differenti (es. erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore o ETS).

Si ricorda che, come chiarito da ultimo dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, il reddito complessivo da utilizzare per la determinazione del reddito di riferimento ai fini delle agevolazioni fiscali deve essere assunto:

- al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze,
- tenendo conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca; dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime

forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni⁶; della quota di agevolazione ACE; delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva⁷, nonché, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, del reddito effettivo, in luogo di quello concordato.

Non rileva, invece, nel reddito complessivo ai fini della fruizione di agevolazioni, la quota del reddito dei lavoratori dipendenti impatriati ovvero dei ricercatori rientrati dall'estero esclusa da imposizione.

La posizione dell'Amministrazione finanziaria in caso di misure agevolative, in assenza nel testo normativo di un preciso obbligo di tenere conto del reddito di lavoro dipendente effettivo, è quella di indicare esclusivamente la quota ridotta soggetta a imposizione ordinaria. Tale interpretazione ha trovato conferma, a titolo esemplificativo, con riguardo al trattamento integrativo monetario per redditi di lavoro dipendente fino a 20.000 euro, introdotto nella Legge di Bilancio 2025 per sostituire il precedente taglio del cuneo contributivo, dove tale obbligo era presente (circolare n. 4/E del 2025).

Tornando al meccanismo applicativo della nuova falcidia degli oneri detraibili per i contribuenti con redditi superiori a 200 mila euro, la stessa dovrebbe trovare applicazione con ordine preferenziale rispetto:

- al precedente taglio delle detrazioni fiscali previsto con la Legge di Bilancio 2025 per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro (art. 16-ter TUIR); e
- al tetto proporzionale degli oneri detraibili previsto per i soggetti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro ma non superiore a 240.000 euro (articolo 15, comma 3-bis del TUIR).

A tale riguardo, segnaliamo che l'Agenzia delle Entrate ha precisato⁸ che il taglio lineare per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro si applica prioritariamente rispetto al tetto proporzionale degli oneri detraibili.

Ciò comporta che per i contribuenti ad elevato reddito (fascia tra 200.000 e 240.000 euro) si applicheranno in ordine cronologico: (i) la disciplina che impone un tetto agli oneri detraibili (art.16-ter), (ii) la riduzione percentuale delle detrazioni (comma 3-bis dell'art.15 del TUIR), (iii) la nuova riduzione lineare delle detrazioni di 440 euro.

⁶ Articolo 1, comma 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

⁷ Articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).

⁸ Cfr. circolare n. 6/E del 2025.



Effetti finanziari: L'intervento sulle aliquote IRPEF comporta i seguenti effetti finanziari per cassa:

(importi in milioni di euro, arrotondati)

	2026	2027	Dal 2028
IRPEF	-2.869	-2.962,5	-2.962,5
Add. regionale	0	-2,5	-2,5
Add. comunale	0	-1,4	-1
TFR	-31,7	-31,7	-31,7
Totale	-2.900,7	-2.998,1	-2.997,7

Si stima, invece, che l'intervento in materia di detrazioni determini maggiori entrate IRPEF, di competenza annua, per circa 12,6 milioni di euro a decorrere dal 2028. Non sono previste maggiori entrate nel 2026, mentre nel 2027 si prevede variazione positiva di gettito Irpef per circa 22,1 milioni di euro.

Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio per lavoro notturno, festivo o su turni

(Art.1, commi 7-13)

Il **comma 7** prevede **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali in misura pari al 5 per cento, applicabile agli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito 2025 non superiore a 33.000 euro**, salva rinuncia scritta da parte del dipendente, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Non si prevedono limiti di importo massimo annuo assoggettabile a tassazione sostitutiva, ma dalla Relazione illustrativa al provvedimento emerge che la stima degli oneri finanziari è stata effettuata ipotizzando un incremento medio, su base annua, di 680 euro.

Giova ricordare che l'importo da assoggettare a tassazione sostitutiva deve essere assunto al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie sia per la quota a carico dell'azienda, sia per quella a carico del lavoratore.

La misura si intende applicabile ai soli soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

Giova aggiungere che una proposta analoga è stato oggetto dei lavori delle Commissioni incaricate di elaborare testi per la riforma fiscale della tassazione dei redditi di lavoro dipendente, ma non ha trovato sinora spazio nei decreti legislativi attuativi della delega, per ragioni di copertura finanziaria.

Il testo normativo contenuto nella Legge di Bilancio 2026, rispetto alla citata proposta, presenta alcune differenze e punti poco chiari, in particolare per quanto attiene l'individuazione della fonte contrattuale degli incrementi retributivi (CCNL o anche contratti collettivi aziendali e territoriali), sia per quanto l'individuazione delle voci retributive assoggettabile a tassazione sostitutiva. Confindustria ha evidenziato questi aspetti critici, alcuni dei quali hanno trovato risposta nella circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, che commenta i due nuovi regimi di tassazione sostitutiva, con riguardo sia agli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, sia alle misure di favore sulle maggiorazioni e sulle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

Sul primo punto, relativo all'individuazione della fonte contrattuale degli incrementi retributivi agevolabili, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. Tale interpretazione si fonda sulla lettura della Relazione illustrativa, nella parte in cui indica quale finalità della misura "assicurare ai lavoratori, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 36 della Costituzione, trattamenti retributivi adeguati, nonché di incentivare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali nell'interesse dei lavoratori stessi". Ciò trova ulteriore conferma nella considerazione, evidenziata nella Relazione

tecnica, in base alla quale la stima degli effetti finanziari della misura agevolativa è stata effettuata sulla base dei dati dei contratti collettivi diffusi a luglio dall'ISTAT, che si basano sui CCNL depositati presso il CNEL.

Maggiori difficoltà interpretative sorgevano con riguardo alla corretta interpretazione della nozione di “incremento retributivo agevolabile”, in quanto risulta assente nel testo normativo una chiara previsione. Per sciogliere tali dubbi, l'Agenzia delle Entrate ha seguito una interpretazione letterale della norma, alla luce dei principi di tassazione per cassa dei redditi di lavoro dipendente. Pertanto, sono agevolabili gli incrementi retributivi erogati dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026 – relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026 – a prescindere dalla circostanza che la loro erogazione sia iniziata antecedentemente al 2026.

A titolo esemplificativo, nel caso di un rinnovo contrattuale stipulato nel 2024 che prevede un incremento di 20 euro dal 1° gennaio 2025 e di 40 euro dal 1° gennaio 2026, per il mese di gennaio, sarà detassabile la quota di incremento di 60 euro (data dalla somma della tranche scattata nel 2026 con quella la cui erogazione è stata avviata nel 2025).

Viene, altresì precisato che sono agevolabili:

- i soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire nelle dodici mensilità della retribuzione, più la tredicesima e la quattordicesima mensilità; nonché
- gli incrementi retributivi riguardanti gli istituti retributivi indiretti (interessati dai medesimi incrementi retributivi diretti) quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio).

Di contro, devono considerarsi esclusi da questo regime di favore gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all'ordinaria attività (es. le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni) nonché le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno, in quanto per queste ultime voci è previsto uno specifico regime di favore.

L'Agenzia ha risposto negativamente anche in relazione alle somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate “una tantum” al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale, atteso che le stesse hanno carattere straordinario.

Probabilmente nella risposta negativa data dall'Amministrazione finanziaria ha pesato la circostanza che queste somme sono già soggette ad uno specifico trattamento di favore dal punto di vista fiscale.

Parimenti, non può fruire della tassazione sostitutiva il trattamento di fine rapporto (TFR) in quanto si tratta di un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito in un periodo successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.

Appare positiva, invece, l'apertura dell'Amministrazione finanziaria sulla possibilità di assoggettare a tassazione sostitutiva anche gli incrementi retributivi previsti da CCNL che assorbono, di fatto, gli aumenti già riconosciuti al dipendente a titolo di superminimo.

Per completezza, si segnala qualche incertezza con riferimento alla nota n. 5 della suddetta circolare n. 2/E, nella quale, con riferimento ai superminimi, viene citato l'esempio dell'aumento professionale riconosciuto già al dipendente in forza di contratti collettivi per le sue specifiche doti di esperienza, di autonomia, di professionalità. Osserviamo come tale fattispecie sia stata fornita a carattere meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto nella prassi dei rapporti di lavoro il superminimo è generalmente frutto di una negoziazione individuale tra il datore di lavoro e il dipendente (e non sempre deriva dalla contrattazione collettiva). Pertanto, ciò che conta è che l'incremento abbia la propria fonte nel contratto collettivo nazionale, a prescindere dal fatto che il superminimo sia previsto da una fonte collettiva o da una pattuizione individuale.

Da ultimo, la recente circolare chiarisce le modalità di verifica della soglia reddituale di accesso alla tassazione sostitutiva, con riferimento a quei soggetti che beneficiano di regimi fiscali di favore che escludono parzialmente il reddito di lavoro dipendente dalla concorrenza alla formazione del reddito imponibile (es. incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, regime speciale per lavoratori impatriati).

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, non essendo state previste dal Legislatore delle specifiche regole per tali soggetti, si deve ritenere che la soglia del reddito imponibile debba essere individuata prendendo a riferimento esclusivamente la quota del reddito imponibile (a prescindere dal reddito effettivo di lavoro dipendente).

Viene confermato che i redditi soggetti a tassazione sostitutiva, esclusi dal reddito complessivo, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni fiscali, mentre, viceversa, per non penalizzare il dipendente, i redditi soggetti a tassazione sostitutiva rilevano ai fini della verifica della condizione di accesso al trattamento integrativo monetario di cui al DL n. 3/2029. In buona sostanza, il datore dovrà computare il reddito soggetto a tassazione sostitutiva nel reddito complessivo per verificare se siano

rispettate le condizioni per la fruizione del trattamento integrativo (ovvero che l'imposta lorda sia superiore alla detrazione da lavoro dipendente).

In merito alle modalità di applicazione della tassazione sostitutiva sugli incrementi retributivi, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'agevolazione viene applicata in via automatica dal datore di lavoro, previa verifica delle soglie reddituali di accesso.

In caso il dipendente abbia prestato la propria attività nel 2025 presso uno o più datori di lavoro diversi rispetto a quello tenuto all'erogazione nel 2026 delle somme agevolabili, sarà onere del dipendente fornire le informazioni relative ai redditi percepiti nell'anno precedente attraverso la consegna delle CU, ovvero tramite una dichiarazione sostitutiva adi atto di notorietà

Sarà, altresì, onere del dipendente presentare al proprio datore di lavoro una rinuncia espressa alla tassazione sostitutiva (per esempio laddove abbia necessità di avere una imposta ordinaria capiente per compensare le detrazioni fiscali spettanti per l'anno 2026).

Per quanto concerne i codici tributo utilizzabili dal sostituto di imposta per il versamento dell'imposta sostitutiva si rinvia alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 29 gennaio 2026.

Il **comma 9** dispone delle **misure volte a rafforzare il regime di tassazione agevolata sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato sotto forma di premi di risultato e di partecipazione agli utili di impresa**, in conformità a disposizioni contrattuali aziendali o territoriali, introdotto in via strutturale nel nostro ordinamento con l'articolo 1, commi da 182 a 188, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016).

Nello specifico, sui premi e sulle somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili nell'anno 2026 e 2027 si prevedono i seguenti interventi:

- una riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali locali (c.d. detassazione) dal 5 per cento all'1 per cento su tali somme, nonché
- un incremento dell'importo annuo massimo assoggettabile a tassazione sostitutiva da 3.000 a 5.000 euro.

Merita ricordare che già con la Legge di Bilancio 2025 era già stata ridotta l'aliquota dell'imposta sostitutiva prevista dalla disciplina di detassazione del 2016 dal 10 per cento al 5 per cento, sulle predette somme erogate per il triennio 2025-2027. Con il comma 9 della Legge di Bilancio 2026 ora si limita la vigenza dell'aliquota del 5 per cento alla sola annualità 2025.

Con il maxiemendamento è stata corretta una formulazione incerta della misura, confermando che l'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva si applica sia sui premi di risultato, sia sulle somme erogate ai dipendenti a titolo di partecipazione agli utili.

Non sono variare le soglie reddituali di accesso alla tassazione sostitutiva che - ricordiamo - si rende applicabile ai soggetti titolari nell'anno precedente l'erogazione delle predette somme di redditi di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. Parimenti, restano immutate le ulteriori condizioni di accesso al regime di favore, vale a dire il raggiungimento di un risultato incrementale rispetto ad almeno uno degli obiettivi previsti nella contrattazione collettiva di secondo livello.

Al fine di incentivare la contrattazione aziendale sui premi di produttività sarebbe stato preferibile, come proposto da Confindustria, semplificare i requisiti per accedere alla tassazione sostitutiva (a prescindere dalla aliquota applicata), anche in considerazione delle tensioni economiche internazionali che potrebbero rendere difficili alle imprese il conseguimento di risultati incrementali nelle annualità 2025 e 2026.

Si segnala che sebbene la misura riduca positivamente il prelievo sostitutivo sulle predette somme percepite in denaro dai dipendenti, non si può sottacere come tale intervento potrebbe disincentivare la loro conversione in benefit non imponibili di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del TUIR (le somme in denaro subirebbero una tassazione dell'1 per cento in luogo del precedente 5 per cento, a fronte della completa esenzione per i predetti benefit acquisiti in sostituzione dei premi in denaro).

Anche l'incremento dell'importo massimo annuo assoggettabile a tassazione sostitutiva, sebbene positivo, appare superiore alla media dei premi erogati nei contratti aziendali e rischia di essere concretamente fruito solo dalle imprese maggiormente strutturate⁹.

Si segnala che, sebbene la misura riduca positivamente il prelievo sostitutivo sulle predette somme percepite in denaro dai dipendenti, tale

⁹Probabilmente la modifica è volta ad allineare la disciplina di detassazione del 2016 alla soglia maggiorata disposta dall'articolo 5 della Legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, agli utili ed al capitale delle imprese (legge 15 maggio 2025, n.76). Tale norma, infatti, in vigore per il solo anno 2025, consentiva di incrementare a 5.000 euro il limite per l'applicazione della tassazione sostitutiva sui premi ed utili di cui all'articolo 1, commi da 182 della Legge di Bilancio 2016, nei soli casi in cui l'azienda procedesse alla in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali.

La modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 consente di recepire nel regime di tassazione sostitutiva del 2016, la misura di favore prevista dalla Legge n. 76/2025 che non ha trovato concreta applicazione anche per la rigida condizione di una percentuale minima del 10% di utili distribuiti ai dipendenti per accedere al regime di favore (condizione non prevista con la normativa 2016).

intervento potrebbe disincentivare la loro conversione in benefit non imponibili di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del TUIR (le somme in denaro subirebbero una tassazione dell'1 per cento in loco del precedente 5 per cento, a fronte della completa esenzione per i predetti benefit acquisiti in sostituzione dei premi in denaro).

Tale rischio disincentivo risulterebbe maggiore qualora fosse accolta l'interpretazione dottrinale secondo la quale l'incremento del nuovo limite per la tassazione sostitutiva sui premi di risultato erogati in denaro, di cui all'articolo 1, comma 182 della disciplina del 2016, non produrrebbe i suoi effetti anche ai fini della conversione del premio in welfare aziendale (in sostanza,, il premio detassabile di 5.000 euro resterebbe convertibile solo entro il precedente importo di 3.000 euro).

Secondo tale interpretazione a supporto della tesi restrittiva deporrebbe il fatto che non è stato modificato il limite dei 3.000 euro disposto dalla Legge di Bilancio 2016, nonché dalla circostanza che non sono previste coperture delle minori entrate contributive collegate alla conversione di tali somme in benefit non imponibili ai fini fiscali e contributivi.

Si osserva come la modifica in commento, avente carattere transitorio, correttamente non interviene sulla disciplina a regime del 2016 e sul tema delle coperture contributive anche in passato (legge di Bilancio 2017) quando furono innalzati i limiti annui dei premi detassabili non furono stanziati coperture per i mancati oneri contributivi dovuti alla conversione dei premi in benefit.

L'innalzamento del limite a 5.000 euro sembra rispondere alla sola finalità di assorbire la soglia maggiorata che era prevista nella Legge n. 76/2025, piuttosto che alla volontà di modificare uno dei principi cardine della riforma del 2016, vale a dire consentire al dipendente di convertire i benefit non imponibili le retribuzioni premiali del 2016 nel limite dell'ammontare soggetto a tassazione sostitutiva.

Merita ricordare come l'articolo 1, comma 184, della disciplina del 2016 recita quanto segue *"le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del TUIR non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182"*.

Come chiarito dalla circolare n. 28/E del 2016 non esistono dei limiti specifici per la conversione dei premi e per la conversione in welfare salvo quelli previsti dalle norme fiscali (art. 51, commi 2 e 3 del TUIR).

La conversione a scelta del dipendente della retribuzione premiale in benefit non imponibili (unica forma ammessa dal Legislatore, come chiarito in diversi documenti di prassi¹³) è sempre stata ancorata alle somme aventi i requisiti per accedere alla tassazione sostitutiva (cioè nel rispetto delle soglie reddituali, dei limiti annui e delle previsioni della contrattazione collettiva di secondo livello e raggiungimento dei risultati incrementali per i premi di risultato¹⁴).

Viene, altresì, reintrodotta nel nostro ordinamento con i **commi 10 e 11**, un regime di **tassazione agevolata sulle somme, indennità e maggiorazioni corrisposte nel periodo di imposta 2026 da datori di lavoro privato per lavoro notturno, a turni e festivo.**

Nel dettaglio, il regime agevolato si applicherà sulle seguenti voci:

- a. maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
- b. maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- c. indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

Il beneficio fiscale consisterà in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali nella misura del 15 per cento sulle somme corrisposte entro un limite annuo di 1.500 euro. Potranno fruire del beneficio fiscale i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente nel 2025 per un importo non superiore a 40.000 euro.

Sono escluse dall'ambito applicativo del regime agevolato le attività rientranti nel trattamento integrativo speciale previsto per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (articolo 1, comma 19 della Legge n. 199/2025).

Su tale disciplina agevolativa, al pari della tassazione sostitutiva sugli incrementi retributivi previsti da CCNL, sono sorti diversi dubbi interpretativi cui ha dato risposta l'Agenzia delle Entrate nella citata circolare n. 2/E.

Per quanto concerne la prima fattispecie (lavoro notturno), considerato il richiamo normativo espresso ai CCNL, rientrano nella nozione i lavoratori che svolgano la prestazione lavorativa nel "*periodo "notturno"*" definito dal

CCNL, che può ricomprendere un intervallo più ampio rispetto a quello previsto dal DLGS n. 66/2023.

Riguardo la nozione di "*riposo settimanale*" si rinvia alla disciplina dei singoli CCNL, a prescindere dalla circostanza che lo stesso coincida o meno con la domenica, mentre per individuare la definizione di "*turno*" rileva quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera f) del DLGS n. 66/2003, nonché le specifiche regolamentati e organizzative rinvenibili nel CCNL.

La circolare ha precisato che rientrano nell'ambito applicativo della norma le "*indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro sopra elencate*" (lavoro notturno, festivo, a turni).

Restano escluse le somme, collegate alle tre tipologie di lavoro elencate, che siano erogate in base agli accordi territoriali e aziendali.

Alcuni dubbi sorgono in relazione alle indennità di reperibilità erogate a dipendenti chiamati a coprire prestazioni di lavoro notturno, festivo o su turni, in quanto la circolare precisa che sono agevolabili a condizione che siano previste da CCNL ed esclude espressamente le somme corrisposte "*in base ad accordi territoriali e aziendali*". Nella prassi contrattuale il CCNL dispone la cornice normativa in cui tali somme devono essere erogate, ma la determinazione quantitativa è rinviata alla contrattazione aziendale. Riteniamo pertanto agevolabili anche tali indennità, posto che la contrattazione di secondo livello si limita a stabilire solo il quantum, ma la fonte del diritto del dipendente alla percezione di tali somme è il CCNL.

Sono, poi, esclusi gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, in caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni) o quelli differiti (TFR), nonché le voci riguardanti la retribuzione ordinaria (inclusa la tredicesima e la quattordicesima).

L'Agenzia delle Entrate conferma, altresì, che sono escluse le somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario, con eccezione delle ipotesi in cui tali straordinari siano riferiti a prestazioni di lavoro eseguito nel periodo festivo o notturno: in altre parole, ove il lavoro straordinario sia reso in regime di lavoro festivo e/o notturno, l'eventuale indennità per "straordinario festivo/notturno" è soggetta all'imposta sostitutiva.

Nonostante l'Agenzia delle Entrate in questo inciso abbia fatto riferimento espresso solo al lavoro straordinario "*festivo*" e "*notturno*", si ritiene che l'estensione interpretativa debba applicarsi anche allo (eventuale) straordinario reso durante un "turno". Ciò per una ragione di coerenza sistematica, in quanto le indennità cui si riferisce il comma 10 sono ricollegate espressamente a tutte e tre le tipologie di lavoro. Inoltre, anche

la lettera della norma consente di giungere a tale interpretazione, posto che sono soggette ad imposta sostitutiva le *“indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL”*.

Un’ulteriore criticità della nuova disciplina agevolativa è individuabile nel successivo **comma 12**, in cui si precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Dall’analisi del testo non era chiaro se il Legislatore con tale formulazione avesse voluto semplicemente inserire una norma di chiusura per contrastare possibili forme di aggiramento della disciplina IRPEF, oppure vi fosse l’intenzione di escludere dalla misura di favore alcune categorie di lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno.

Dopo la pubblicazione della circolare n. 2/E, che si limita a replicare il testo normativo, riteniamo confermata l’assenza di alcuna volontà di penalizzare le categorie di lavoratori che maggiormente subiscono tale disagio.

Importante la precisazione fatta dall’Agenzia delle Entrate in merito alla qualificazione come franchigia del limite di 1.500 per applicare la tassazione sostitutiva; ciò comporta che qualora il dipendente percepisca nel 2026 a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e su turni importi complessivamente superiori a tale franchigia, solo le somme eccedenti saranno soggette alla tassazione ordinaria.

Il **comma 13** prevede anche per l’anno 2026, l’esenzione al 50 per cento da IRPEF e relative addizionali per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato secondo piani aziendali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, per un importo non superiore a 1.500 euro annui (articolo 6, comma 1 terzo periodo, L. n. 76/2025).

Effetti finanziari: in merito al comma 8, si evidenziano i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	2028
IRPEF	-533,4	0	-0
Add. Regionale	0	-39,6	0
Add. Comunale	0	-19,5	4,5
TFR	113	0	0
Totale	-420,3	-59,1	-4,5

quanto al comma 9 si rileva che gli effetti finanziari sono così quantificati:

	2026	2027	2028
IRPEF	-165	-165	0
Add. Regionale	0	-7,2	-7,2
Add. Comunale	0	-3,6	-2,7
TFR	-126,7	-126,7	0
Totale	-291,7	-302,5	-9,9

Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica

(Art.1, comma 14)

La norma interviene sull'articolo 51, TUIR che elenca, al comma 2, una serie di beni e servizi che non costituiscono reddito imponibile (cioè esenti da tasse e contributi) entro determinati limiti.

La lettera c), in particolare, riguarda i buoni pasto (cartacei o elettronici).

Nel merito, **viene aumentato da 8 a 10 euro al giorno, l'importo complessivo delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nelle sole ipotesi in cui siano rese in forma elettronica.**

Restano, invece, immutati i limiti di non imponibilità giornalieri per:

- i buoni pasto cartacei (fissato a 4 euro);
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili (fissato in 5,29 euro).

Segnaliamo che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (e assimilato) delle prestazioni sostitutive di

	mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto, opera a prescindere dal numero di buoni utilizzati cumulativamente dal dipendente (quindi, oltre il limite di otto buoni stabilito dalle disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) dell'Allegato II.17 al DLGS n. 36/2023). Ricordiamo, altresì, che - come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 118/E del 2016 e dall'INPS con la circolare n. 1/2017 - possono accedere alla disciplina di favore per i buoni pasto anche i lavoratori part time, a prescindere dal numero di ore giornaliere minime lavorate. <i>Effetti finanziari: alla disposizione si ascrivono effetti finanziari in termini di maggiori spese pari a 27,3 milioni di euro per l'anno 2026, pari a 29,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 29,5 milioni di euro a regime.</i>
Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi (Art.1, comma 17)	Il comma 17 modifica la disciplina delle locazioni brevi stabilendo che dal periodo d'imposta relativo all'anno 2026, il regime fiscale che, consente, a specifiche condizioni, l'applicazione della cedolare secca con aliquota del 21 per cento sulle locazioni abitative brevi (non superiori a 30 giorni), possa essere applicato da <u>soggetti che destinano a tale attività non più di due appartamenti (invece di quattro, com'era in precedenza) per ciascun periodo d'imposta.</u> <i>Effetti finanziari: la norma comporta effetti finanziari stimati pari, nel 2026, a -10 milioni di euro, nel 2027 a +11,1 milioni di euro e, a decorrere dal 2028, pari a +2,5 milioni di euro.</i>
Trattamento integrativo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (Art.1, commi 18 - 21)	Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori e incentivare la disponibilità a lavorare in orari disagiati durante la stagione turistica, il comma 18 riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un <u>trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario</u> (ai sensi del DLGS n. 66/2003). L'agevolazione replica, sostanzialmente, l'analoga misura prevista dalla Legge di Bilancio 2025, vigente limitatamente al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025. Con la Legge di Bilancio 2026 si conferma la misura per il medesimo periodo turistico (gennaio-settembre).

	In considerazione di tali analogie, si ritiene che possano ritenersi validi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 2025 con riguardo la citata misura vigente nel 2025. Il bonus si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro; il sostituto d'imposta riconosce il descritto trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore che attesta, per iscritto tramite dichiarazione sostitutiva, l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. L'importo del trattamento integrativo speciale è calcolato sulla retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2026. Il sostituto d'imposta potrà erogare il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti eventualmente non ancora erogate, fermo restando la possibilità di riconoscere l'agevolazione anche successivamente al 30 settembre 2026, ma entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il bonus non rileva ai fini contributivi e per il calcolo di altri istituti di natura previdenziale. Il sostituto d'imposta può recuperare le somme anticipate al dipendente a titolo di trattamento integrativo speciale con un credito di imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del DLGS 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione degli ordinari limiti alla fruizione dei crediti fiscali in quanto trattasi di un credito finanziario. <i>Effetti finanziari: Alla disposizione si ascrivono effetti finanziari in termini di maggiori spese pari a 17 milioni di euro per l'anno 2026.</i>
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici	La norma conferma, anche per il 2026, quanto era stato disposto dalla Legge di Bilancio 2025. Viene, infatti, <u>prorogata anche al 2026 la possibilità di accedere alle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, confermando le aliquote del 2025</u> (in luogo di quelle ridotte che sarebbero entrate in vigore in assenza della norma). In particolare, con riferimento al c.d. ecobonus (art. 14 del DL n. 63/2013), per il 2026 e per i soli titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di

(Art.1, comma 22)

godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'aliquota della detrazione è fissata al 50 per cento nel 2026, per poi ridursi al 36 per cento per il 2027. Invece, per le abitazioni non principali, si prevede l'aliquota del 36 per cento per il 2026 e del 30 per cento per il 2027.

Analoga proroga viene prevista per il bonus ristrutturazioni (art. 16 del DL n. 63/2013) e per gli interventi da cui derivi una riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus).

Infine, viene **rinnovato anche per il 2026 il bonus mobili e grandi elettrodomestici**, nella misura del 50 per cento, con lo stesso limite di spesa detraibile previsto per il 2025 e pari a 5.000 euro.

***Effetti finanziari:** gli effetti complessivi della norma, comprensivi degli effetti riguardanti l'estensione del bonus mobili, in termini di variazione d'entrata sono pari a +15,4 milioni di euro nel 2026, -454,8 milioni di euro nell'anno 2027, -647,3 milioni di euro nell'anno 2028.*

Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (Art.1, commi 25 - 26)	La norma interviene sull'articolo 24-<i>bis</i> del TUIR che disciplina il cosiddetto "regime dei neo-residenti", una misura di attrazione fiscale per persone fisiche ad alta capacità patrimoniale che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. <u>Senza modificare le altre condizioni applicative, si eleva l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta dai soggetti beneficiari dell'agevolazione, fissandolo a 300.000 euro (in luogo dei precedenti 200.000 euro)</u>; l'imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione annuale, per ciascun periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione. Si eleva, altresì, da 25.000 a 50.000 l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascun familiare al quale l'opzione è estesa, sempre per ciascun periodo d'imposta. Per tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti già trasferiti in Italia, i nuovi importi si applicano ai soggetti che trasferiscano la propria residenza ai fini dell'articolo 43¹⁰ del codice civile successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (cioè a partire dal 1° gennaio 2026). <i>Effetti finanziari: l'impatto di gettito, positivo, è stimato in 14,5 milioni di euro (sui tre saldi) dal 2027.</i>
Condizioni di accesso al regime forfetario (Art.1, comma 27)	Con il <u>comma 27</u> si prevede <u>la conferma, per l'anno 2026, dell'incremento, da 30 mila a 35 mila euro, della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario riservato agli operatori economici di ridotte dimensioni.</u> Ricordiamo che il beneficio è riservato alle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale) che nell'anno precedente l'accesso al regime abbiano congiuntamente: a) conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al limite normativamente previsto, da ultimo stabilito nella misura di 85.000 euro dalla disposizione in commento; b) sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto. Per maggiori approfondimenti si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 2023.

¹⁰ L'articolo 43 del codice civile stabilisce che il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, mentre la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

	<i>Effetti finanziari: dal comma 27 derivano effetti finanziari negativi con riferimento al saldo netto da finanziare per 79,4 milioni di euro nel 2026 e per 138,5 milioni di euro per il 2027. Per il 2028 derivano invece effetti positivi per 82,1 milioni di euro.</i>
Disposizioni in materia di criptovalute (Art.1, comma 28)	Il comma 28 incide sulla <u>disciplina delle criptovalute riducendo, dal 33 per cento al 26 per cento, l'aliquota di tassazione per i redditi diversi e plusvalenze e altri proventi derivanti da criptovalute (art. 67, comma 1, lettera c-sexies), se frutto di operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro</u>¹¹. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. <i>Effetti finanziari: alla norma non si ascrivono impatti di gettito.</i>
Incremento Tobin tax (Art.1, commi 29 - 31)	<u>Si prevede un incremento dell'aliquota della imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2 per cento allo 0,4 per cento) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02 per cento allo 0,04 per cento).</u> Ricordiamo che la Tobin tax, introdotta con l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente. È soggetto all'imposta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni mentre è escluso il trasferimento per successione o donazione. Come ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27265 del 25 settembre 2023, la finalità della Tobin Tax è quella di colpire le transazioni finanziarie aventi carattere speculativo, al fine di favorire una maggiore stabilità dei mercati finanziari e, nello stesso tempo, assicurare gettito per la spesa pubblica.

¹¹ Nel comma 28 si specifica che per *token* di moneta elettronica denominati in euro si intendono i *token* il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea.

	Con i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 21 febbraio 2013 e del 16 settembre 2013, nonché a mezzo di FAQ pubblicate dal MEF l'8 agosto 2013, sono state fornite le modalità attuative della Tobin tax, nonché indicate alcune fattispecie escluse dal citato prelievo (es. i trasferimenti di proprietà a seguito di mere riorganizzazioni societarie). Il comma 31 precisa che tali disposizioni si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026. <i>Effetti finanziari: secondo quanto emerge dalla documentazione tecnica, i commi da 29 a 31 determinano maggior gettito per 337,3 milioni di euro annui, a decorrere dal</i>
Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza (Art.1, commi 32 - 34)	Nelle more dell'adeguamento del DPCM n. 159 del 2013, in materia di ISEE, <u>viene previsto l'innalzamento della franchigia che esclude la prima casa dalla determinazione dell'ISEE da 52.500 euro a 91.500 euro e a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane, aumentata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.</u> Sono poi rideterminate le maggiorazioni relative alla scala di equivalenza in: • 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli; • 0,25 in caso di tre figli; • 0,40 in caso di quattro figli; • 0,55 in caso di almeno cinque figli. Tale innalzamento riguarda solo l'accesso a determinate prestazioni ossia: • Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro (articolo 1, comma 1 e articolo 12 del DL n. 48/2023); • Assegno unico (articolo 1 del DLGS n. 230/2021); • Bonus asilo nido (articolo 1, comma 355 della L. n. 232/2016); • Bonus nuovi nati (articolo 1, comma 206 della L. n. 207/2024). <i>Effetti finanziari: alla norma non si ascrivono impatti di gettito.</i>

Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali

(Art.1, commi 35 - 41)

Mediante riproposizione delle norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, **la norma riapre la possibilità di una assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci, nonché di trasformazione agevolata in società semplice e di estromissione dei beni dall'impresa individuale.**

La norma prevede, per il 2026, la possibilità per le società di persone e di capitali di assegnare o cedere ai soci beni immobili o mobili registrati (non strumentali all'attività) pagando un'imposta sostitutiva agevolata, invece delle ordinarie imposte su redditi, plusvalenze e IRAP. La stessa agevolazione vale anche per le società immobiliari che vogliono trasformarsi in società semplici, e per gli imprenditori individuali che vogliono estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili entro una certa data (comma 41).

Il periodo operativo va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026 (per assegnazioni, cessioni e trasformazioni) e dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026 per le estromissioni.

Possono aderire:

- società di persone società in nome collettivo (S.n.c.), società in accomandita semplice (S.a.s.);
- società di capitali: società a responsabilità limitata (S.r.l.) società per azioni (S.p.A.) società in accomandita per azioni (S.a.p.A.);
- società immobiliari di gestione che si trasformano in società semplici;
- imprenditori individuali (comma 7), che estromettono dal patrimonio beni immobili o mobili registrati.

Tutti i soci devono risultare iscritti nel libro soci (ove prescritto) entro il 30 settembre 2025, oppure entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma, ma in forza di un titolo con data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Possono essere oggetto di assegnazione o cessione ai soci:

- beni immobili non strumentali per natura (cioè non utilizzati direttamente nell'attività produttiva);
- beni mobili iscritti in pubblici registri (auto, imbarcazioni, ecc.), anch'essi non utilizzati come strumentali nell'attività d'impresa.

Sono esclusi gli immobili merce e gli immobili strumentali per destinazione o per natura di cui all'art. 43, comma 2, primo periodo TUIR.

Sulla plusvalenza realizzata (differenza tra valore normale e costo fiscale del bene) è dovuta un'imposta sostitutiva pari all'8 per cento (aliquota ordinaria) o al 10,5 per cento (se la società è "non operativa" per almeno due dei tre esercizi precedenti).

Sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione o trasformazione è dovuta un'imposta sostitutiva del 13 per cento.

Ai fini della determinazione del valore normale per gli immobili la società può scegliere di determinare il valore normale in modo semplificato, applicando alla rendita catastale i moltiplicatori usati per l'imposta di registro (art. 52, comma 4, DPR 131/1986).

In caso di cessione, se il prezzo pattuito è inferiore al valore normale (o al valore catastale così determinato), si assume comunque il maggiore tra i due.

Con riguardo alle imposte indirette, l'imposta di registro proporzionale (ad esempio 9 per cento sugli immobili) è ridotta della metà mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (200€ ciascuna).

Il pagamento dell'imposta sostitutiva è pari al:

- 60 per cento, da versare entro il 30 settembre 2026;
- 40 per cento, da versare entro il 30 novembre 2026;

tramite modello F24, con i codici tributo che saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate (modalità ordinarie previste dal D.lgs. 241/1997).

L'ultimo comma estende il regime agevolato anche agli imprenditori individuali, riprendendo la misura originaria dell'art. 1, comma 121, della Legge di Bilancio 2016.

I soggetti che, al 30 settembre 2025, possiedono beni immobili strumentali nell'impresa individuale possono escluderli dal patrimonio aziendale (estromissione) dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026, versando l'imposta sostitutiva con aliquota agevolata dell'8 per cento sulla differenza tra valore normale e valore fiscale¹².

I termini per i versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono fissati al:

- 30 novembre 2026 (prima rata),
- 30 giugno 2027 (seconda rata).

***Effetti finanziari:** alle descritte disposizioni sono ascrivibili effetti finanziari, in termini di maggiori entrate tributarie, pari a 290 milioni di euro per l'anno 2026 e di minori entrate tributarie pari a 108,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 59 milioni di euro per l'anno 2028.*

La norma riscrive integralmente il comma 4 dell'articolo 86 del TUIR, che reca la disciplina della tassazione delle plusvalenze patrimoniali

¹² Cfr. Legge n. 208/2015.

Razionalizzazione e della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali

(Art.1, commi 42 - 43)

nell'ambito del reddito d'impresa, introducendo una razionalizzazione, anche nell'ottica di un avvicinamento dei dati fiscali a quelli contabili.

Le plusvalenze patrimoniali che un'impresa realizza (diverse da quelle in *participation exemption* (di seguito PEX) ai sensi dell'articolo 87, TUIR) come regola generale, sono tassate, per intero nell'esercizio in cui si verificano. Tuttavia, se i beni che le hanno generate sono stati posseduti per almeno cinque anni, l'impresa può scegliere di suddividere l'imposizione della plusvalenza in più anni, anziché tassarla tutta subito. In questo caso, la tassazione può essere ripartita in quote costanti nel corso di tre esercizi complessivi: l'anno in cui la plusvalenza è stata realizzata e i due successivi.

Questa possibilità di rateizzazione vale anche per le immobilizzazioni finanziarie (come partecipazioni o titoli), purché non rientrino nel regime PEX dell'articolo 87, TUIR e siano iscritte come immobilizzazioni negli ultimi cinque bilanci. Se un'impresa possiede più titoli o partecipazioni di questo tipo, si considerano ceduti prima quelli acquistati più di recente (criterio "LIFO inverso").

Quando la plusvalenza deriva invece dalla cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda, si applica una disciplina specifica: in questo caso, la plusvalenza concorre a formare il reddito per intero nell'esercizio della cessione, ma - se l'azienda o il ramo sono stati posseduti per almeno tre anni - il contribuente può scegliere di rateizzare la tassazione in cinque anni (l'anno di realizzo e i quattro successivi).

Una disciplina specifica riguarda le società sportive professionistiche (es. società calcistiche), che realizzano plusvalenze cedendo i diritti esclusivi alle prestazioni di un atleta: in questi casi, la plusvalenza è tassata interamente nell'anno di realizzo, oppure, se i diritti sono stati posseduti da almeno due anni, può essere rateizzata in cinque anni, ma solo sulla parte di corrispettivo incassata in denaro. Se una parte della cessione non avviene in denaro (per esempio scambio di giocatori o altri beni), quella parte di plusvalenza è tassata interamente nell'anno stesso.

In tutti i casi sopra descritti, la scelta di rateizzare la plusvalenza deve essere espressamente indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la plusvalenza è stata realizzata. Se la dichiarazione non viene presentata o non contiene questa indicazione, la rateizzazione non è ammessa e la plusvalenza deve essere tassata integralmente nell'anno in cui si è formata.

	Le nuove regole si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025, quindi dal 2026 in poi per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare. Per calcolare gli acconti d'imposta del 2026, si dovrà tener conto dell'imposta che sarebbe stata dovuta con applicazione delle nuove regole. <i>Effetti finanziari: ai commi 42-43 sono ascrivibili effetti finanziari in termini di maggior gettito pari a 490,2 milioni di euro per l'anno 2026, 533,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 364,1 milioni di euro per l'anno 2028.</i>
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta (Art.1, commi 44 - 45)	<u>La norma</u>, riprendendo quanto già disposto lo scorso anno dall'articolo 14 del DLGS n. 192/2024 (DLGS IRPEF-IRES), <u>prevede la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, le riserve in sospensione di imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP fissata nella misura del 10 per cento.</u> L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e deve obbligatoriamente essere versata in 4 rate di pari importo, scadenti entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio con riferimento al quale è effettuato l'affrancamento dei tre successivi. Per le disposizioni attuative si fa rinvio a quanto previsto nel DM MEF 27 giugno 2025. <i>Effetti finanziari: alle disposizioni in commento si ascrivono effetti finanziari in termini di maggiori entrate pari a 420,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 372,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 393,8 milioni di euro per l'anno 2028.</i>
Revisione disciplina IRAP dividendi infra-UE e disciplina delle istanze di rimborso (Art.1, commi 46 - 50)	La norma apporta modifiche alla disciplina dell'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), di cui all'art. 16, comma 1-<i>bis</i>, lett. B) e c) del DLGS n. 446/1997 (Decreto IRAP), per adeguarla al dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° agosto 2025 n. 599. La sopra menzionata controversia comunitaria verteva sull'interpretazione dell'articolo 4 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio UE del 30 novembre 2011 (c.d. <i>Direttiva Madre-figlia</i>), che reca l'esenzione dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri di Stati membri diversi e l'eliminazione della doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre.

Nel caso di specie, la società madre italiana, in qualità di intermediario finanziario, reclamava l'incompatibilità alla direttiva UE della duplice tassazione subita sui dividendi percepiti dalle società figlie europee, sia ai fini IRES nella misura del 5 per cento (c.d. regime del *dividend exemption*), sia ai fini IRAP concorrendo nella misura del 50 per cento al margine di intermediazione, incluso nel valore della produzione.

La Corte di Giustizia UE con la citata sentenza, accogliendo la richiesta dell'impresa italiana, ha chiarito che: *"L'articolo 4 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro che ha scelto il sistema dell'esenzione (art. 4, paragrafo 1, lettera a) della cit. Direttiva) può assoggettare a imposizione, in misura superiore al 5 per cento del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono, in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche nel caso in cui tale imposizione venga realizzata mediante un'imposta (IRAP) che non è un'imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione"*.

Al fine di superare tale incompatibilità tra la disciplina IRAP e la direttiva UE, si interviene sugli articoli 6 e 7 che regolano le modalità di calcolo della base imponibile IRAP per:

- banche e intermediari finanziari (art. 6),
- altre società ed enti commerciali (art. 7).

La norma dispone che, a determinate condizioni, i dividendi ricevuti da società o enti residenti in altri Paesi UE non concorrono a formare la base imponibile IRAP per il 95 per cento del loro ammontare.

L'esclusione vale solo se sono rispettate le condizioni dell'art. 27-bis del DPR 600/1973, cioè la direttiva "madre-figlia" UE:

- la società che distribuisce i dividendi deve essere residente in un Paese UE;
- deve avere una forma societaria comparabile a quella italiana (es. S.p.A., S.r.l.);
- la società italiana ricevente deve detenere almeno il 10 per cento del capitale della società estera;

	• la partecipazione deve essere posseduta ininterrottamente per almeno un anno; • entrambe le società devono essere soggette a imposta sulle società nel proprio Paese. Per le imprese che percepiscono dividendi da società UE controllate o collegate: • si riduce il valore della produzione netta IRAP, quindi l'imposta dovuta; • questo evita la doppia imposizione economica (sui profitti già tassati nello Stato della società partecipata). Le nuove regole si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, per i periodi precedenti, le imprese possono chiedere a rimborso la parte di IRAP pagata in eccesso sui dividendi UE (oltre il 5 per cento imponibile). Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate definirà: • le modalità per presentare le istanze di rimborso o di compensazione; • le tempistiche operative. <i>Effetti finanziari: i maggiori oneri rivenienti dai rimborsi sono stimati in circa 800 milioni di euro nel 2026, tenendo conto delle richieste di rimborso che verranno presentate per i periodi di imposta dal 2020 al 2024 e quelle già presentate per i periodi di imposta precedenti.</i>
Modifiche alla disciplina dei dividendi (Art.1, commi 51 - 55)	La norma incide, in maniera restrittiva, sul regime di tassazione dei dividendi (c.d. <i>dividend exemption</i>) e delle plusvalenze (c.d. <i>participation exemption</i> o più brevemente <i>regime pex</i>), percepiti sia da società o enti residenti (disciplinati dagli articoli 89 e 87 del TUIR), sia da imprenditori individuali (disciplinati dagli articoli 58 e 59 del TUIR). Ricordiamo che in forza di tale regime si prevede una parziale esenzione per i dividendi e per le plusvalenze (nella misura del 41,86 per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES) percepite da tali soggetti. <u>Con l'intervento operato con la Legge di Bilancio 2026</u>, parzialmente mitigato per effetto delle modifiche apportate durante l'iter parlamentare, <u>si introduce ora una soglia minima di partecipazione nel capitale della società controllata per beneficiare del predetto regime agevolato sui dividendi, nonché tale condizione di accesso viene prevista anche, per</u>

coerenza alle ipotesi di realizzo di plusvalenze delle medesime partecipazioni.

Il sistema dell'IRES è, infatti, uniformato al modello di neutralità di trattamento del reddito di partecipazione sia qualora sia conseguito mediante la distribuzione di utili, sia nel caso alternativo, equivalente sul piano economico, sia conseguito ovvero attraverso il corrispettivo di alienazione della partecipazione nella società.

In particolare, il regime "*dividend exemption*" viene riconosciuto ai soli dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento (in luogo del 10 per cento previsto dalla versione originaria del DDL) ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.

Ai fini della determinazione di tale percentuale, nella norma viene specificato che si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del codice civile¹³, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

Per mantenere la parità di trattamento fiscale tra i dividendi da fonte nazionale ed estere viene altresì previsto che l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all'imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all'accordo SEE - ivi residenti - è vincolata ai medesimi requisiti partecipativi (quota non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro).

Inoltre, l'esclusione è stata estesa ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da S.a.p.a., S.p.A., S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, nonché da società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e da società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato.

L'intervento è significativo poiché la misura, nella versione originaria, avrebbe rivoluzionato un regime consolidato da più di 20 anni e cambiato radicalmente l'assetto proprietario dei gruppi italiani, penalizzando la nostra capacità di mantenere e attrarre capitali.

Per effetto della modifica in oggetto, prevedendo una soglia minima di partecipazione al 5 per cento per l'applicazione del regime di esenzione parziale (c.d. *dividend exemption*), il nostro Paese si è allineato a Paesi come la Francia, Irlanda, Malta, Olanda e Spagna.

¹³ Articolo 2359, comma 1, lettera 1): Sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

	Le disposizioni precedenti si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, alla cessione di titoli e strumenti finanziari acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data. Si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. <i>Effetti finanziari: ai commi 51-55 sono ascrivibili effetti finanziari in termini di maggiori entrate tributarie pari a 35,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 43,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 45,1 milioni di euro per l'anno 2028.</i>
Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese (Art.1, commi 56 - 58)	La norma, di interesse precipuo per il settore finanziario, introduce una <u>deducibilità frazionata delle svalutazioni su crediti in cinque esercizi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi (quindi per un periodo transitorio di 4 anni).</u> <i>Effetti finanziari: ai commi 56-58 sono ascrivibili effetti finanziari in termini di maggiori entrate tributarie pari a 126,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 111,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 70,9 milioni di euro per l'anno 2028.</i>
Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione (Art.1, commi 74 - 75)	<u>La legge di Bilancio 2026 interviene incrementando le aliquote IRAP dei soggetti di cui all'art. 16, comma 1 bis lettere b) e c) del Decreto IRAP, vale a dire il settore finanziario (art. 6 decreto IRAP) e settore assicurativo (art. 7 decreto IRAP).</u> In particolare, l'articolo 6 del Decreto IRAP include (come il corrispondente articolo 162-bis del TUIR ai fini delle imposte dirette) sia il settore bancario e gli intermediari finanziari (art. 6, commi da 1 a 8 del Decreto IRAP), sia le società di partecipazione non finanziaria e assimilati quali le holding industrial (art. 6, comma 9 del Decreto IRAP). Durante l'esame parlamentare, recependo un'istanza di Confindustria, è stata approvata una modifica alla norma del DDL relativa all'incremento dell'aliquota IRAP per banche e altri intermediari finanziari e imprese assicurative. In particolare, è stato precisato in termini espliciti che tale incremento non si applica alle società di partecipazione non finanziaria (es. <i>holding</i> industriali)

Infatti, dopo l'introduzione dell'articolo 162 bis del TUIR, esiste nel nostro ordinamento una chiara distinzione ai fini delle imposte dirette tra gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria, rispetto alle holding non finanziarie (in cui si riconducono le holding industriali).

Effetti finanziari: Le disposizioni in esame comportano effetti finanziari in termini di minori spese per 962,2 milioni di euro per l'anno 2026, 1069,1 milioni di euro per il 2027, 1058,7 milioni di euro per il 2028, 145 milioni di euro per l'anno 2029, e maggiori spese per 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.

Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA (Art.1, commi 76 - 81)	<u>La norma disciplina la sospensione di alcune deduzioni fiscali collegate alle DTA (Deferred Tax Assets, ossia attività per imposte anticipate).</u> In pratica, si tratta di una misura che rimanda nel tempo la possibilità per le imprese di portare in deduzione determinati componenti negativi di reddito (perdite, svalutazioni, rettifiche ecc.) che erano state previste da precedenti normative. Le norme a cui si apportano modifiche consentivano alle imprese di dedurre, nel 2027, una quota di determinati componenti negativi (3,80 per cento, 12,36 per cento e 9,50 per cento a seconda del caso). L'art. 22 stabilisce che tali deduzioni non potranno più essere effettuate nel 2027, ma saranno differite in due quote costanti, nei periodi d'imposta: • in corso al 31 dicembre 2028, e • in corso al 31 dicembre 2029. Il beneficio fiscale sarà solo posticipato, non cancellato, ma spalmato su due anni successivi. Ma la norma comporta un incremento di gettito IRES e IRAP nel breve periodo. Il comma 4 introduce limiti specifici alla possibilità di compensare il maggior reddito imponibile (cioè l'aumento dovuto al rinvio delle deduzioni) con perdite pregresse o con l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica). In sintesi: • Nel 2026, le imprese potranno compensare solo fino al 45 per cento del "maggior reddito" dovuto alla norma del 2024; • Nel 2027, la compensazione sarà ammessa fino al 54 per cento del "maggior reddito" derivante proprio dal presente articolo 22. Il comma 5 estende la disciplina anche ai gruppi che adottano il consolidato nazionale o mondiale (artt. 117 ss. TUIR). Il comma 6 regola il calcolo degli acconti IRES e IRAP per i periodi 2026, 2027 e 2028. In sostanza: • per il 2026 e il 2027, gli acconti dovranno essere calcolati tenendo conto delle imposte che si sarebbero determinate applicando queste nuove regole (quindi con un maggior reddito imponibile); • per il 2028 e seguenti, non si considerano le quote rinviate.
--	---

	<i>Effetti finanziari: ai commi 76-81 sono ascrivibili effetti finanziari in termini di maggiori entrate tributarie pari a 1.493 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.443,1 milioni di euro per l'anno 2027.</i>
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (Art.1, commi 82 - 101)	<u>I commi da 82 a 101 propongono una riedizione della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione quinquies).</u> La nuova rottamazione riguarda i debiti: • risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023; • derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali¹⁴ ; • derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS. Risultano esclusi i ruoli derivanti da accertamento. I debiti possono essere estinti senza corrispondere sanzioni, interessi di mora, interessi per ritardata iscrizione al ruolo e le somme maturate a titolo di aggio ma occorre versare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento. Il pagamento delle somme dovute è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali di pari importo, con scadenza: • la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; • dalla quarta alla cinquantesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento (il doppio rispetto alla precedente edizione di procedure analoghe).

¹⁴ Articoli 36-bis e ter del DPR n. 600/1973 e agli articoli 54 bis e ter del DPR n. 633/1972.

La volontà di procedere alla definizione - e il numero di rate con il quale si intende effettuare il pagamento - deve essere manifestata entro il 30 aprile 2026 tramite apposita dichiarazione presente nel portale dedicato¹⁵.

Nella dichiarazione, il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che sono sospesi dal giudice, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute.

Ai fini della determinazione di quanto dovuto si tiene conto degli importi già versati a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione. Nel caso in cui il contribuente, per effetto di pagamenti parziali precedenti, avesse già corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione, dovrà comunque aderirvi.

Una volta presentata la dichiarazione, con riferimento ai carichi definibili:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini del DURC.

Entro il 30 giugno 2026 viene comunicato ai dichiaranti l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e quello delle singole rate (che non può essere inferiore a 100 euro) e la data di scadenza di ciascuna di esse.

La definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento dell'unica rata o di due rate, anche non consecutive o

¹⁵<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/domanda-di-adesione/>

dell'ultima rata.¹⁶ I versamenti eventualmente già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Sono ricomprese nella rottamazione anche le cartelle di pagamento che rientrano nei procedimenti avviati nell'ambito di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 o del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Risultano "rottamabili" i carichi per violazioni derivanti dal Codice della Strada ma limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

La definizione agevolata è altresì estesa anche a coloro che sono decaduti dalle rottamazioni delle edizioni precedenti per carichi dal 2000 al 2017:

- articolo 6, comma 2, del DL 22 ottobre 2016, n.193 (DL rottamazione);
- articolo 1, comma 5, del DL 148/2017 (c.d. Rottamazione-*bis*);
- articolo 3, comma 5, del DL 119/2018 (c.d. Rottamazione-*ter*);
- articolo 1, comma 189, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (c.d. Saldo e stralcio);
- articolo 16-*bis*, commi 1 e 2 del DL 30 aprile 2019, n. 34 (riapertura dei termini per la Rottamazione-*ter*).

Rientrano nella definizione anche i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali alla data del 30 settembre 2025 si è determinata l'inefficacia della definizione ai sensi dell'articolo 1, comma 235 della Legge di Bilancio 2023 (c.d. Rottamazione-*quater*) e dell'articolo 3-*bis* del DL n. 202/2024 (riammissione alla Rottamazione-*quater*).

¹⁶ Durante l'ultimo Telefisco, tenutosi il 5 febbraio u.s., l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, laddove il debitore scelga di effettuare in forma dilazionata il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione, l'omesso o ritardato versamento della prima rata non determina l'inefficacia della definizione stessa.

	Non potrà, infine, accedere alla nuova definizione chi ha già aderito alla Rottamazione-<i>quater</i> e per cui risultano versate tutte le rate scadute. <i>Effetti finanziari: la relazione tecnica stima un impatto sulle entrate da riscossione ruoli pari complessivamente, per il periodo 2026-2036, a -778,04 milioni di euro, a cui occorre aggiungere -11,9 milioni di euro in termini di minore quota (aggio di riscossione) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione.</i>
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali (Art.1, commi 102 - 110)	La definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali era stata già prevista nello schema di DLGS dedicato ai tributi locali, approvato in CDM il 9 maggio scorso. <u>Nella Legge di Bilancio è previsto che le Regioni e gli enti locali, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, possano introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o delle sanzioni per le ipotesi in cui i contribuenti adempiano agli obblighi tributari in tutto o in parte non adempiuti.</u> La definizione dovrà avere una durata limitata e prevedere un termine per adempiere non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto che la prevede sul sito internet istituzionale dell'ente; la definizione potrà interessare anche le ipotesi in cui siano già in corso accertamenti o controversie davanti al giudice tributario in cui sia parte lo stesso ente. Possono essere oggetto di definizione i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, fatta eccezione per l'IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali. Possono essere oggetto di definizione anche entrate di natura patrimoniale. <i>Effetti finanziari: alla norma non si ascrivono impatti di gettito.</i>
Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto (Art.1, commi 111 - 115)	In attuazione delle riforme dell'amministrazione fiscale previste dal PNRR, <u>è introdotta una misura che consente all'Agenzia delle Entrate la liquidazione automatizzata del debito IVA (nuovo articolo 54-bis.1, DPR n. 633/1972) in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale o di presentazione della stessa senza compilazione dei quadri necessari al calcolo dell'imposta dovuta.</u> L'Agenzia delle Entrate può - entro il settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata - liquidare l'imposta utilizzando i dati ricevuti tramite il sistema di fatturazione elettronica e le

comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE), scomputando i versamenti effettuati ma senza tenere conto dell'eventuale credito IVA delle dichiarazioni degli anni precedenti.

Nel caso la procedura faccia emergere un debito IVA, l'importo da versare è comunicato al contribuente che, laddove non ritenga il calcolo corretto, entro 60 giorni può fornire ulteriori elementi per la rettifica dell'importo. In assenza di comunicazione o qualora tali elementi non incidano sulla determinazione dell'imposta, il debito IVA liquidato automaticamente, maggiorato di sanzioni e interessi, è iscritto a ruolo; in questo caso, è dovuta la sanzione del 120 per cento (con minimo di 250 euro), ridotta a un terzo in caso di versamento entro i 60 giorni. Laddove, invece, i nuovi elementi comunicati portino alla rideterminazione dell'imposta, tale importo è comunicato al contribuente che avrà ulteriori 60 giorni per il versamento. Nella relazione illustrativa si precisa che, in questa fase del contraddittorio, il contribuente potrà indicare l'eventuale credito IVA risultante dagli anni precedenti, in quanto la procedura automatizzata introdotta dalla novella in commento, si basa su procedure di calcolo semplificate che, come detto, non tengono conto di tale importo in sede di liquidazione.

L'imposta dovuta non può essere assolta tramite le procedure di compensazione con altri crediti fiscali¹⁷. Inoltre, si preclude la possibilità di avvalersi della sanzione amministrativa ridotta (25 per cento aumentata al triplo) per i versamenti effettuati in ritardo a seguito di dichiarazione IVA omessa, presentata con ritardo superiore ai 90 giorni¹⁸.

Le procedure di liquidazione e comunicazione delle risultanze potranno essere definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, è modificata la definizione di "imposta dovuta", quale base per il calcolo delle sanzioni in caso di accertamento che interviene nello stesso periodo temporale in cui è stata attivata la descritta procedura di liquidazione. In questo caso, l'imposta dovuta è pari alla differenza tra l'imposta accertata e quella già liquidata mediante la procedura di liquidazione. Si precisa, per completezza, che in caso l'accertamento sia già avvenuto, non si potrà procedere con la liquidazione automatizzata, pertanto, l'imposta dovuta coincide con quella accertata.

Poiché la norma in commento non riporta una precisa data di entrata in vigore, essa si considera vigente dal 1° gennaio 2026, con la conseguenza

¹⁷ Articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dal 1° gennaio 2026 si applica l'articolo 3 del Decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2025.

¹⁸ Articoli 5, comma 1-bis, e 13, comma 1, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Dal 1° gennaio 2026 si applicano gli articoli 30 e 38 del Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

che la procedura di liquidazione automatizzata potrebbe essere applicata con riguardo alle Dichiarazioni IVA 2018 - omesse o non compilate nei quadri utili alla liquidazione dell'imposta -, da presentarsi nel 2019. Tuttavia, come detto, per l'effettiva attivazione della procedura si dovrà attendere il correlato provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate ad oggi non ancora pubblicato.

Merita segnalare che la novella incide, altresì, sulla possibilità di presentare una dichiarazione IVA integrativa, in caso di dichiarazione IVA presentata tempestivamente ma non compilata nei quadri di liquidazione dell'imposta (es. presentazione del solo frontespizio). In questo caso, non sarà più possibile correggere il dichiarativo tramite integrativa e assolvere all'imposta mediante ravvedimento, successivamente alla ricezione della liquidazione automatizzata. Questo perché, ai fini della procedura automatizzata descritta, la violazione di dichiarazione IVA omessa e dichiarazione IVA "incompleta" sono state equiparate e comportano le medesime conseguenze sia sul piano procedurale sia sul piano sanzionatorio.

Durante l'esame in sede referente sono state introdotte nuove disposizioni che estendono l'ambito applicativo della ritenuta a titolo di acconto, per la generalità dei soggetti esercenti attività di impresa.

In particolare, si prevede, a decorrere dal 2028 e a regime, l'applicazione di una ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, all'atto del pagamento di fatture elettroniche sui corrispettivi che concorrono al reddito di impresa.

La ritenuta si applica nella misura dello 0,5 per cento nel 2028 e nella misura dell'1 per cento a decorrere dal 2029.

La disposizione non incide, invece, sulle vigenti disposizioni che già disciplinano specifiche forme di ritenuta a titolo di acconto per i corrispettivi che concorrono al reddito di impresa – come quella prevista per gli intermediari dall'articolo 25-*bis* del DPR n. 600 del 1973 – ovvero che già escludono dagli obblighi di ritenuta particolari categorie di contribuenti esercenti attività d'impresa, come i c.d. "contribuenti forfettari", esonerati da tali obblighi ai sensi dell'articolo 1, commi 67 e 69, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Inoltre, tenuto conto dell'elevato livello di affidabilità fiscale che li contraddistingue, sono esclusi dall'applicazione della ritenuta in argomento i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo e al Concordato preventivo biennale.

Le disposizioni attuative sono demandate a un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La norma suscita alcune perplessità perché impatterà sulla liquidità delle imprese (in particolare di piccole e medie dimensioni) prive dei requisiti per accedere ai regimi su illustrati.

***Effetti finanziari:** la relazione tecnica ipotizza che dalla disposizione concernente la liquidazione automatizzata del debito IVA possa derivare un maggior gettito di 646 milioni di euro negli anni 2026 e 2027, 710 milioni nel 2028, 837 milioni nel 2029 e 964 milioni nel 2030. Mentre con riguardo alla norma concernente l'estensione dell'ambito applicativo della ritenuta di acconto, la relazione tecnica quantifica come segue gli effetti di gettito previsti dal comma 111:*

- 646 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027;
- 710 milioni di euro per l'anno 2028;
- 837 milioni di euro per l'anno 2029;
- 964 milioni di euro per l'anno 2030.

Per quantificare il maggior gettito riveniente dalle previsioni del comma, la relazione tecnica distingue tra:

- *l'omessa dichiarazione a cui consegue il mancato versamento dell'imposta. Si prevede, a regime, un maggior gettito annuale pari a 0,3 miliardi di euro, ridotto alla metà per l'anno 2028;*
- *il mancato versamento di tutta o parte dell'imposta liquidata in dichiarazione. Si stima (criterio di cassa) un maggior gettito annuale pari a 734,5 milioni di euro nel 2028 e 1.469 milioni di euro a partire dal 2029.*

**Misure di
contrasto alle
indebite
compensazioni**

**(Art.1, comma
116)**

Al fine di dare attuazione alla riforma dell'Amministrazione fiscale (riforma 1.12 del PNRR), **si dispone una stretta all'utilizzo dei crediti fiscali in compensazione orizzontale (ovvero con imposte di diversa natura, mentre resta senza limiti la compensazione verticale o interna) da parte dei contribuenti che abbiano debiti erariali iscritti a ruolo.**

Nello specifico, intervenendo su una disposizione introdotta con la Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), viene ridotta da 100.000 a 50.000 euro la soglia dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali inevasi o di accertamenti esecutivi affidati in riscossione che fa scattare il divieto di utilizzo dei crediti fiscali in compensazione orizzontale di cui all'articolo 37, comma 49-*quinquies* del DL 223/2006.

Come chiarito dalla Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E del 2024, tale norma configura un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia stabilita dalla legge (ora ridotta a 50.000 euro).

Positivamente, in sede di passaggio parlamentare della Legge di Bilancio, recependo un'istanza di Confindustria, è stata soppressa la disposizione

	che introduceva, a partire dal 1° luglio 2026, un divieto parziale di compensazione orizzontale dei crediti di imposta di natura agevolativa, diversi da quelli che derivano dalla liquidazione diretta delle imposte, con contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL. Si tratta di un intervento molto rilevante, considerato che il limite alle compensazioni, che si sarebbe applicato anche ai crediti agevolativi maturati in annualità precedenti, avrebbe congelato risorse liquide e ridotto la capacità operativa delle imprese, oltre che leso il legittimo affidamento dei contribuenti sulla possibilità di monetizzare il credito fiscale senza preclusioni. L'effetto sarebbe stato di limitare, di fatto, la possibilità di utilizzare strumenti ormai centrali nelle politiche di investimento delle imprese, come i crediti di imposta ZES, 4.0., 5.0 e R&S. <i>Effetti finanziari: la norma comporta minori spese, derivanti dallo scarto dei crediti potenzialmente utilizzati in compensazione per effetto della disposizione, quantificate in 207 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.</i>
Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione (Art.1, commi 117 - 118)	In attuazione della riforma delle Amministrazioni fiscali prevista dal PNRR <u>si introduce la possibilità per gli agenti della riscossione di utilizzare i dati IVA, raccolti tramite il sistema di fatturazione elettronica, al fine di svolgere analisi mirate all'avvio di procedure esecutive, con riguardo alle fatture emesse dai debitori iscritti a ruolo e dei loro coobbligati nei confronti di un medesimo soggetto nei sei mesi precedenti alla messa a disposizione dei dati.</u> Si tratta di una misura che consentirà di intercettare anzitempo le nuove risorse che arriveranno ai soggetti debitori. Ad oggi, la modifica non risulta ancora applicata in quanto non è stato ancora emanato il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate previsto entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in commento. <i>Effetti finanziari: la norma comporta un incremento della riscossione coattiva pari a 140 milioni a partire dal 2027.</i>

Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (Art.1, comma 125)	<u>È differita, al 1° gennaio 2027, l'entrata in vigore della disciplina dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. plastic tax), prevista per il 1° luglio 2026, e delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax), prevista per il 1° gennaio 2026.</u> L'ulteriore differimento conferma l'inadeguatezza delle due imposte sul consumo e ripropone l'opportunità di arrivare alla loro definitiva eliminazione. <i>Effetti finanziari: il comma 125 prevede una perdita di gettito pari a un importo di 73 milioni di euro per l'anno 2026 per quanto riguarda il differimento della plastic tax; mentre la perdita di gettito riguardante il differimento della sugar tax è di 312 milioni per l'anno 2026.</i>
Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (Art.1, comma 130)	<u>La norma interviene su diverse disposizioni del TUIR in materia di svalutazioni delle obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie;</u> a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, sono deducibili nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre, per i titoli negoziati in mercati regolamentati ovvero applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano dell'ultimo semestre, per gli altri titoli non quotati. <i>Effetti finanziari: alla norma non si ascrivono impatti di gettito.</i>
Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa (Art.1, commi 131 - 132)	In attesa della compiuta attuazione della legge delega fiscale, <u>la norma in discorso interviene, a partire dal periodo di imposta 2026, sul regime fiscale attinente a:</u> - <u>la rivendita di azioni o quote proprie;</u> - <u>la deduzione degli oneri connessi a piani di remunerazione basati su azioni (c.d. stock option o stock grant cash settled);</u> - <u>l'ammortamento fiscale del costo dei marchi, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, nei bilanci IAS/IFRS.</u> Con riferimento alla cessione di azioni o quote proprie, in deroga all'art. 83 del TUIR, si prevede, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, che la differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto delle azioni o quote proprie sia inclusa tra i ricavi, rientrando quindi nel reddito imponibile (non più regime di neutralità). Il nuovo approccio transitorio comporta che tali componenti positive di reddito generino una variazione fiscale extracontabile, che verrà opportunamente evidenziata in dichiarazione dei redditi.

La disposizione trova applicazione anche nel caso in cui la cessione venga effettuata ai sensi degli artt. 2357, 2357-*bis*, 2359-*ter* c.c. o dell'art. 121 del Testo Unico della Finanza¹⁹ (TUF), considerando cedute per prime le azioni acquisite in data meno recente (criterio *FIFO* → “*first in, first out*”). In relazione ai piani di remunerazione basati su azioni, fino al 2025 l'art. 95, comma 6-*bis*, del TUIR consentiva la deduzione, per i datori di lavoro, del costo relativo ai piani di remunerazione basati su azioni solo al momento dell'effettiva assegnazione delle azioni ai dipendenti o ai dirigenti (*stock grant equity settled*). Per contro, i piani regolati per cassa (*cash settled*), in cui il dipendente riceve un premio monetario legato al valore delle azioni, non erano esplicitamente inclusi nell'articolo in questione.

A decorrere dai piani deliberati dal 2026, per effetto della norma in commento, le disposizioni dell'art. 95, comma 6-*bis*, del TUIR, vengono estese ai piani di *stock option* basati su azioni con regolamento per cassa. Di conseguenza, i relativi oneri saranno deducibili solo al momento dell'effettivo pagamento del costo in esame, ossia al verificarsi dell'esercizio dell'opzione. Le ultime modifiche riguardano le regole di ammortamento di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita, per i soggetti IAS *adopter*.

Attualmente, l'art. 103, comma 3-*bis* del TUIR prevede che la deduzione fiscale di avviamento e marchi con vita utile indefinita è ammessa in misura non superiore a 1/18 del costo, solo se imputata a conto economico tramite ammortamento o svalutazione. Tuttavia, i principi IAS, l'avviamento, i marchi e gli *intangibles* a vita utile indefinita non vengono ammortizzati contabilmente, ma solo sottoposti a *impairment test*.

Pertanto, dal 2026, per effetto della norma in esame, per i soggetti IAS/IFRS *adopter*, la deduzione del costo (o del maggior valore fiscalmente riconosciuto) di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa, in deroga all'art. 103, comma 3-*bis*, del TUIR, in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui i costi sono imputati a conto economico, fino a concorrenza di questi ultimi.

Tutte le operazioni descritte dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

Effetti finanziari: con riferimento alle disposizioni introdotte dai commi in esame, la relazione tecnica prospetta effetti finanziari positivi, pur omettendo una quantificazione analitica degli stessi.

¹⁹ DLGS n. 58/1998.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

(Art.1, commi 138 - 139)

È modificata la regola di calcolo della base imponibile IVA per le operazioni di permuta e dazioni in pagamento.

L'IVA sulle operazioni effettuate in vigore delle nuove regole dovrà essere calcolata sul valore dei beni e servizi oggetto di permuta, dato dalla somma dei costi sostenuti per ottenerli, invece che sul valore normale degli stessi. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti in precedenza.

Come indicato nella Relazione Illustrativa (RI) la modifica è stata necessaria per evitare l'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, considerato che la Commissione Europea²⁰ ha invitato l'Italia a rivedere la normativa interna che non appariva del tutto conforme ai principi comunitari. La Corte di Giustizia EU²¹, infatti, ha chiarito che la possibilità di quantificare la base imponibile IVA al valore normale dei beni²² è contemplata, dalle disposizioni comunitarie²³ per finalità antifrode, solamente in specifici casi in cui tali operazioni avvengono tra soggetti collegati da rapporti familiari, personali o simili, ma le operazioni permutative non sono contemplate tra essi. La conseguenza è stata, quindi, la sostituzione, nella norma nazionale, del richiamo al valore normale con il valore del costo dei beni e servizi.

Si rammenta che siamo in presenza di una operazione permutativa quando avviene uno scambio di beni e/o servizi in assenza del pagamento di una somma di denaro, in quanto, il corrispettivo di entrambe le operazioni è assolto tramite l'erogazione dell'altra operazione. Dal punto di vista fiscale, tuttavia, lo scambio deve essere documentato come fossero due distinte operazioni di vendita a titolo oneroso. Ne consegue che, ognuna delle parti coinvolte debba emettere fattura e applicare l'IVA sulla propria operazione di vendita. È facile comprendere che, in via generale, due soggetti si accordano per effettuare operazioni di permuta nei casi in cui lo scambio riguarda beni e servizi ai quali attribuiscono valore equivalente, che è documentato tramite due fatture (una di acquisto e una di vendita) che consentono di compensare il credito IVA con il debito IVA (nonché di compensare il costo con il ricavo). Prima della modifica in commento tale importo era facilmente identificabile nel valore normale, ossia il valore di mercato, la disciplina vigente, invece, che richiama il valore del costo, potrebbe comportare disallineamenti nel valore delle due operazioni che rischiano di compromettere le ragioni e i vantaggi connessi all'istituto della permuta stesso. Il caso più significativo è rappresentato dalle operazioni di permuta che comportano lo scambio di beni a fronte di prestazioni di servizi

²⁰ EU Pilot (2022) 10314, inviato all'Italia dai Servizi della CE.

²¹ Corte di giustizia C-549/11.

²² Che si ricorda essere pari al "... importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione." Articolo 14, DPR n. 633/1972 (Decreto IVA).

²³ "...legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dallo Stato membro...". Articolo 80, Direttiva 2006/112/CE – Direttiva IVA.

(es. fornitura di beni vs di servizi di sponsorizzazione), dove i costi di produzione (es. materie prime, manodopera, etc.) dei primi sono generalmente e significativamente più alti dei secondi. Se prima della modifica, richiamando il valore normale, le parti contabilizzano la permuta con due operazioni di valore equivalente, con la vigente disciplina le imprese si interrogano su quali siano le regole di quantificazione, considerato che il mero conteggio del costo diretto di produzione non sarebbe sufficiente per valorizzare la permuta con importi equivalenti.

Per fare un po' di chiarezza è utile riportare quanto contenuto della RI che, oltre a ricordare le ragioni che hanno motivato la modifica normativa, richiama i principi enunciati dalla Corte di Giustizia Ue²⁴ che, chiamata ad esprimersi sulle regole di determinazione della base imponibile IVA di una prestazione di servizi erogata a fronte di una fornitura di beni, chiarisce che: *"... tale valore può essere soltanto il prezzo d'acquisto che il fornitore ha versato per l'articolo che egli dà a titolo gratuito come corrispettivo dei servizi di cui trattasi"*. Tale principio conferma, quindi, che, anche venendo meno il richiamo al valore normale, le due operazioni oggetto della permuta debbano comunque essere quantificate al medesimo valore in quanto, la "somma dei costi" che una parte supporta per erogare una operazione rappresenta, al contempo, il corrispettivo che è disposto a pagare per procurarsi la controprestazione.

Resta da chiarire con maggiore dettaglio cosa debba essere conteggiato in tale somma. Al riguardo la stessa RI precisa che: *"... debbono considerarsi tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio."*. Tuttavia, il concetto di "costo indiretto" non appare sempre di immediata interpretazione e potrebbe condurre a difformità di comportamento.

Alla luce del quadro descritto, sin da prima della conversione in legge del provvedimento in commento, Confindustria si è confrontata con le istituzioni per segnalare tali criticità e proporre di valutare l'opportunità di posticipare il differimento dell'entrata in vigore della modifica, che consentisse un intervento interpretativo utile a garantire la corretta applicazione delle nuove regole di calcolo. Tale differimento appare ancora più necessario se si pensa che la modifica si applica anche a tutte le operazioni di permuta effettuate nel 2026 ma relative a contratti stipulati in anni precedenti, che sono stati valutati in base ai criteri previgenti e che rischiano di creare significative distorsioni interne, in assenza di regole di quantificazione della base imponibile chiare e comune per tutti gli operatori. Merita evidenziare

²⁴ Cause c-33/93 (Empire Stores) del 2 giugno 1994 e c-380/99 (Bertelsmann AG) del 3 luglio 2001.

	che, la decisione di differire l'entrata in vigore della modifica, è stata condivisa dai nostri interlocutori istituzionali, tuttavia, ad oggi la proposta non ha trovato spazio nei provvedimenti emanati nei primi mesi dell'anno, tuttavia, in data 12 marzo 2026, il MEF ha annunciato un intervento sulla norma in commento tramite un provvedimento legislativo di prossima emanazione. Nel dettaglio, la modifica comporterà l'applicazione della nuova regola di calcolo della base imponibile IVA alle operazioni di permuta relative a contratti stipulati dal 1° gennaio 2026, consentendo, invece, di continuare ad applicare la regola del valore normale alle permutate riferite a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2025 anche se effettuate in data successiva. <i>Effetti finanziari: la modifica introdotta determina una perdita di gettito di 15,25 milioni di euro, su base annua dal 2026.</i>
Imposta sostitutiva rideterminazione del valore delle partecipazioni (Art.1, comma 144)	<u>Con la norma in commento si interviene sulla disciplina di rivalutazione del costo delle partecipazioni</u> introdotta a regime con la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 30), <u>innalzando dal 18 per cento al 21 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva</u> di cui all'articolo 5 della L. n. 448/2001. Merita segnalare che rientrano nell'ambito di applicazione della misura le partecipazioni (negoziare e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento della citata imposta sostitutiva. <i>Effetti finanziari: alla disposizione sono ascrivibili effetti finanziari pari a 239,9 milioni di euro in termini di maggiori entrate a decorrere dal 2026.</i>

Innalzamento limite di non imponibilità dei contributi previdenza complementare (Art.1, comma 201)	Nell'ambito delle misure di rafforzamento della previdenza complementare di impatto ai fini fiscali si segnala che <u>il comma 201 ha incrementato il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare, di cui all'articolo 10 del TUIR, portandolo da 5.164,57 euro a 5.300 euro.</u> Ricordiamo che per effetto del richiamo operato ai citati oneri deducibili dalla disciplina del reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, lettera h) del TUIR), il datore di lavoro sarà tenuto ad escludere dalla base imponibile le somme trattenute al dipendente per tali oneri, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. Come più volte chiarito, con tale disposizione il legislatore mira ad evitare che il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza, avendo effettuato trattenute per gli stessi. <i>Effetti finanziari: gli effetti finanziari relativi all'elevamento del limite annuo di deducibilità fiscale sono quantificati in 14,3 milioni per l'anno 2026, 29,6 milioni per l'anno 2027, 30,6 milioni per l'anno 2028 e in 30,5 milioni per l'anno 2029.</i>
Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (Art.1, commi 427 - 436)	<u>Con la Legge di Bilancio 2026 dopo un periodo di ricorso a crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali, si ripristina temporaneamente un meccanismo di deduzione maggiorata del costo degli investimenti in beni strumentali nuovi (c.d. iperammortamento), aventi precisi requisiti tecnologici ovvero beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.</u> L'agevolazione, che replica una misura analoga vigente nel triennio 2017-2019²⁵, viene prevista in favore per i soggetti titolari di reddito di impresa²⁶ e consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria

²⁵ Per approfondimenti sull'evoluzione storica dei meccanismi di incentivo pubblico agli investimenti privati si rinvia all'Audizione parlamentare al Disegno di Legge di Bilancio 2026 della Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio del 6 novembre 2025.

²⁶ In tale perimetro si includono:

- Le società di capitali
- Le società di persone
- Le ditte individuali esercenti attività commerciale
- Le stabili organizzazioni (SO) nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal paese di residenza della casa madre, purché assoggettati a tassazione in Italia per il reddito prodotto dalla SO
- Enti non commerciali, con esclusivo riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

deducibili ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF).

Ciò comporta che la fruizione dell'incentivo pubblico all'investimento sarà vincolato all'esistenza di un utile imponibile (mentre il precedente meccanismo di incentivo sotto forma di crediti di imposta, si ricorda, era fruibile attraverso la compensazione orizzontale con debiti di diversa natura anche dalle imprese in perdita fiscale)²⁷.

Analogamente a quanto disposto per precedenti misure, il beneficio non spetta a imprese che sono:

- in una situazione di crisi di impresa (liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali o che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni);
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLGS n. 231/2001;
- non in regola rispetto alle normative di sicurezza sul lavoro, nonché al corretto adempimento agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (attestato dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva o DURC).

Non si prevedono, a differenza dalla disciplina del credito di imposta 5.0 esclusioni per soggetti o progetti di investimento che potrebbero recare un danno significativo all'ambiente (DNSH), come previsto dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 852/2020.

Per effetto delle modifiche apportate in sede parlamentare l'agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (la versione originaria del DDL limitava lo strumento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2026, salvo la finestra temporale aggiuntiva per le consegne effettuate fino al 30 giugno 2027 con ordini approvati e parzialmente pagati entro il 31 dicembre 2026).

Merita ricordare che ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento sembrerebbe doversi far riferimento ai criteri generali di competenza previsti dalla disciplina fiscale (art. 109, commi 1 e 2 TUIR).

Sul piano oggettivo, sono agevolati due grandi tipi di investimenti:

- a) Beni strumentali nuovi²⁸ "4.0": cioè quelli indicati negli Allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026 (che sostituiscono i precedenti allegati A e B della Legge 232/2016 per tenere conto sia delle esigenze delle imprese, quali l'efficientamento dei processi produttivi e la

²⁷ Merita sottolineare che le imprese in perdita fiscale potranno comunque accedere alla misura agevolativa, ma la sua concreta fruizione (data dalla riduzione dell'IRES dovuta) sarà differita all'esercizio in cui le stesse imprese conseguiranno un risultato fiscale positivo.

²⁸ Per le definizioni di strumentalità dei beni di impresa si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E del 2017, di commento alla analoga misura fiscale di sostegno agli investimenti.

decarbonizzazione, sia della rapidità dell'innovazione tecnologica degli ultimi anni), ovvero:

- a. beni materiali (macchinari, robot, impianti connessi al sistema aziendale di gestione della produzione); o
- b. beni immateriali (software, sistemi, piattaforme digitali, IoT, automazione, integrazione con la supply chain);
- b) Beni Green (impianti per autoproduzione di energia rinnovabile). Sono compresi in questa categoria, ad esempio, gli impianti fotovoltaici conformi ai requisiti tecnici previsti e sistemi di accumulo dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

Segnaliamo che l'iperammortamento non prevede alcun meccanismo di investimenti trainanti e trainati come nel credito di imposta Transizione 5.0; pertanto le imprese potranno alternativamente optare per una delle tre categorie sopra menzionate.

Nello specifico, si analizzano alcune novità contenute nei nuovi allegati IV e V relativi ai beni agevolati.

Allegato IV – beni materiali

L'Allegato IV (che aggiorna il precedente allegato A) elenca i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il nuovo modello "Industria 4.0" ed è stato integrato con nuove tecnologie che mirano a supportare ulteriormente l'efficientamento energetico e la digitalizzazione delle imprese - con un focus specifico sulla cybersecurity, l'intelligenza artificiale e le infrastrutture per la connettività - che vengono di seguito sintetizzate:

- componentistica mecatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori, inverter interconnessi)
- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per gestione energia, compresa produzione asservita al processo (cogenerazione e recupero da processo)
- sistemi per la gestione di big data industriali, data lake e dataset per l'addestramento di modelli di IA
- appliance e sistemi hardware per la cybersecurity industriale; infrastrutture per il backup, il disaster recovery e la continuità operativa dei sistemi di fabbrica
- reti 5G private (NPN) per comunicazioni industriali a bassa latenza; dispositivi e sistemi di edge computing industriale per elaborazione

locale dati ed esecuzione AI in tempo reale

- Infrastrutture HPC per addestramento, ottimizzazione ed esecuzione di modelli AI; Macchine e sistemi per addestramento, ottimizzazione e utilizzo di reti neurali e modelli linguistici applicati ai processi produttivi.

Restano confermate le macrocategorie di beni materiali da sempre agevolabili. In particolare:

1. *Beni strumentali controllati da sistemi computerizzati: Macchine utensili per asportazione, deformazione plastica, assemblaggio, saldatura, confezionamento e imballaggio. Rientrano in questa voce anche i robot, i robot collaborativi (cobot) e i sistemi multi-robot.*
2. *Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità: Sistemi di misura a coordinate, sistemi di monitoraggio in-process per il controllo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo, strumentazione per l'etichettatura e la tracciabilità intelligente (es. RFID).*
3. *Dispositivi per l'interazione uomo-macchina: Interfacce HMI avanzate, sistemi di realtà aumentata e virtuale per il supporto agli operatori, postazioni di lavoro ergonomiche e adattive.*

Merita ricordare che per accedere all'iperammortamento, i beni sopra elencati, oltre la prova dell'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di forniture, devono presentare determinate caratteristiche (cinque obbligatorie e due facoltative, c.d. 5+2).

In particolare, tali beni devono rispettare obbligatoriamente tutte le seguenti condizioni:

- Controllo per mezzo di CNC (*Computer Numerical Control*) e/o PLC (*Programmable Logic Controller*).
- Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program.
- Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.
- Interfaccia uomo-macchina semplici e intuitive.
- Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti caratteristiche ulteriori:

- Sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto.
- Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.
- Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento (Digital Twin).

Allegato V – beni immateriali

L'Allegato V (che costituisce un aggiornamento del vecchio Allegato B) presenta rilevanti novità con integrazioni di nuovi beni immateriali fortemente orientati alla sostenibilità, all'economia circolare e, soprattutto, all'intelligenza artificiale e alla cybersecurity.

Le novità più rilevanti riguardano:

- Digital Product Passport (DPP): software e piattaforme per la realizzazione e gestione del Passaporto Digitale del Prodotto, uno strumento chiave per la tracciabilità e la circolarità, integrato con sistemi PLM, ERP e MES.
- Gestione rifiuti ed economia circolare: Software dedicati all'ottimizzazione del ciclo di vita dei prodotti, dalla gestione degli scarti industriali fino al recupero dei materiali a fine vita (End of Line).
- Data Spaces e Interoperabilità: Sistemi per la creazione di ecosistemi basati sui dati conformi agli standard europei (es. IDS-RAM), che permettono lo scambio sicuro e sovrano di informazioni tra attori della filiera.
- Piattaforme Low-Code/No-Code: Strumenti per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali e dashboard operative, democratizzando l'accesso alla personalizzazione del software industriale.
- Cybersecurity e Blockchain: Confermata e rafforzata la presenza di soluzioni per la protezione dei dati industriali e la certificazione immutabile delle transazioni e dei processi produttivi.

Quanto alle descritte categorie di beni materiali e immateriali, la Legge di Bilancio ha introdotto una ulteriore novità rilevante, stabilendo che sono agevolabili solo i beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo.

Vale la pena, però sottolineare che, vista la complessità della definizione di "Made in Europe" (per la quale si dovrebbe fare riferimento al Codice Doganale dell'Unione, il Regolamento UE 952/2013 che definisce l'origine preferenziale delle merci) e i dubbi sollevati da più parti sull'opportunità di circoscrivere l'ambito oggettivo dell'incentivo, tale limitazione dovrebbe essere superata, con un provvedimento normativo di prossima emanazione, secondo quanto precisato in un Comunicato stampa del MEF del 12 marzo u.s.²⁹

Fonti di energia rinnovabile

²⁹ <https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2026/Comunicato/>

Con riferimento agli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, sono agevolabili le spese relative a:

- i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- i servizi ausiliari di impianto;
- gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Si segnala che i predetti impianti sono agevolabili ove siano localizzati:

- sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva;
- su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero,

nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva (nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199).

Come anticipato, il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione differenziato per i seguenti scaglioni parametrati al valore dell'investimento:

- 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro

A titolo esemplificativo, per un bene di 5 milioni di euro, avremmo il seguente beneficio complessivo:

Scaglione inv.to	Costo investimento	% maggiorazione	Importo maggiorazione	
0 – 2.5 mln	2.500.000	180%	4.500.000	
2.5 - 10 mln	2.500.000	100%	2.500.000	
TOTALE	5.000.000		7.000.000	

Per completezza si segnala come nella norma non venga chiarito espressamente se le soglie siano annuali o cumulative per il triennio 2026-2028. La differenza è sostanziale e il precedente del credito di imposta 4.0 – interpretato dall'Agenzia delle Entrate in chiave annuale – offre un riferimento sistematico rilevante. Un'interpretazione cumulativa rischierebbe di differire il beneficio: l'impresa potrebbe determinare l'agevolazione solo a settembre 2028, con fruizione nelle dichiarazioni dell'anno successivo.

In ogni caso, i beni oggetto di investimento devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Con riferimento, invece, all'ambito degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo sono agevolabili le spese relative a:

- a) i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- d) i servizi ausiliari di impianto;
- e) gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Si segnala che i predetti impianti sono agevolabili ove siano localizzati:

- sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva,
- su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero,
- nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva (nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199).

Per l'accesso al beneficio, le imprese devono presentare comunicazione e certificazioni tramite una piattaforma telematica del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), che gestirà la piattaforma, i controlli e la verifica delle condizioni.

Il beneficio è con altri contributi o agevolazioni, ma non per le stesse spese:

- non si può ottenere due volte il beneficio sullo stesso costo;
- la base di calcolo si considera al netto di altre sovvenzioni già ricevute.

Tuttavia, non si applica a investimenti che beneficiano già del credito d'imposta 4.0 ex art. 1, comma 446, L. 207/2024 (una misura simile precedente), che si rende applicabile agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per la determinazione dell'acconto relativo al 2026, non si tiene conto degli effetti di questa disposizione.

È demandata a un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione delle modalità attuative, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

La norma prevede un meccanismo di "recapture" anomalo rispetto alle precedenti agevolazioni in quanto si prevede che l'impresa perda le quote residue se i beni agevolati sono ceduti oppure delocalizzati all'estero prima della conclusione dell'ammortamento, salvo sostituzione con bene tecnologicamente analogo o superiore nello stesso periodo. Questa formulazione sembrerebbe consentire di mantenere i benefici già fruiti anche in caso di cessione anticipata, purché il bene sia sostituito. Diversamente dal DL 87/2018, che prevedeva recupero automatico delle maggiorazioni dedotte, la nuova normativa appare più favorevole³⁰.

Si prevede, inoltre, un sistema di monitoraggio da parte del MEF degli oneri derivanti dalla descritta modifica al fine di prevenire e intervenire nel caso ci sia il rischio di scostamenti rispetto alle previsioni (ai sensi degli articoli da 12-bis a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

³⁰ Per completezza segnaliamo come nelle bozze di decreto attuativo sembrerebbe prevedersi una decadenza totale con recupero delle quote già dedotte. Su questa divergenza tra norma primaria e decreto – che rischia di generare incertezza applicativa – sarebbe auspicabile un riallineamento.

Effetti finanziari: alla misura, modificata nel corso dell'iter parlamentare, sono ascrivibili effetti finanziari in termini di minori entrate tributarie pari a 414,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.291,9 milioni di euro per l'anno 2028. Si rinvia alla tabella seguente per maggiori dettagli.

ANNO	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	TOTALE
Ddl Bilancio 2026	0	- 540,70	- 1.003,50	- 860,40	- 795,20	- 795,20	- 254,50	208,30	65,20	0	- 3.976,90
Emend. Governo	0	126,50	- 288,30	- 1.032,50	- 1.058,90	- 884,60	- 1.011,20	- 236,10	123,70	191,90	- 4.069,50
LDB 2026		-414,2	-1.291,8	-1.892,5	-1.854,1	- 1.679,8	-1.265,7	-28,1	188,9	191,9	- 8.045,40

Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate

(Art.1, commi 438 - 452)

Il DL Proroghe aveva esteso il divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni di servizi sanitarie, erogate a privati consumatori, fino al 31

Il comma 438 proroga, da un canto, fino al 2028 la disciplina del credito d'imposta per la c.d. ZES Unica del Mezzogiorno; dall'altra opera una specifica modifica all'articolo 16 del Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (c.d. DL Sud), includendo nell'ambito di applicazione della disciplina del credito d'imposta ZES anche le Regioni Marche e Umbria³¹, seppure limitatamente alle zone ammissibili ex articolo 107.3.c) TFUE.

Nello specifico, modificando il citato articolo 16, il credito ZES Unica viene esteso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028; contestualmente, vengono stanziati 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028.

Restano valide le modalità applicative della misura già definite dal DM 17 maggio 2024³².

Per poter accedere al regime agevolativo del credito d'imposta, le imprese sono tenute a presentare una prima comunicazione:

- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 contenente le spese già effettuate e quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2026;

³¹ Si ricorda che con Legge 18 novembre 2025, n. 171 i territori delle Regioni Marche e Umbria sono stati ricompresi all'interno della ZES Unica per il Mezzogiorno.

³² Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nota di aggiornamento redatta da Confindustria sul tema: <https://www.confindustria.it/documenti/credito-dimposta-per-gli-investimenti-nella-zes-unica/>

- dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 contenente le spese già effettuate dal 1° gennaio 2027 e quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2027;
- dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 contenente le spese già effettuate dal 1° gennaio 2028 e quelle che si prevede di sostenere fino il 31 dicembre 2028.

A pena di decadenza, dovrà essere inviata una comunicazione integrativa dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 18 novembre 2028 al 2 dicembre 2028, contenente l'ammontare del credito maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione contabile, come richiesto dal DM del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024.

La comunicazione integrativa, si ricorda, non può riportare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati superiore a quello riportato nella prima comunicazione.

I modelli di comunicazione e le relative modalità di trasmissione telematica sono stati approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 3882 del 30 gennaio scorso³³.

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa, così come accaduto per i precedenti anni, è previsto il meccanismo di riparto per cui, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a pubblicare un provvedimento in cui riporta la percentuale di credito fruibile da parte di ciascun beneficiario. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite massimo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle dichiarazioni integrative.

Con lo stesso provvedimento sono resi noti, per ciascuna regione della ZES Unica e in maniera distinta per micro, piccole, medie e grandi imprese, il numero delle comunicazioni inviate, la tipologia di investimenti effettuati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028, l'ammontare complessivo di credito richiesto.

Per tutto ciò non espressamente previsto si rimanda al citato DM 17 maggio 2024.

Di seguito, per utilità si riportano le intensità del credito d'imposta ZES Unica.

Ammontare dell'investimento	Dimensione e impresa	Calabria, Campania	Basilicata, Molise e	Abruzzo, Marche	Territori del Fondo per una transizione giusta
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------	---

³³ Di seguito il link alla pagina: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-30-gennaio-20261>

		a, Puglia e Sicilia (107 3 a)	Sardegna (107 3 a)	e Umbria (107 3C)	Sardegna ³⁴	Puglia ³⁵
Investimenti ≤ 50 milioni di €	Grande	40%	30%	15%	40%	50%
	Media	50%	40%	25%	50%	60%
	Piccola	60%	50%	35%	60%	70%
Investimenti > 50 milioni di €	Grande	40%	30%	15%	40%	50%
	Media	40%	30%	15%	40%	50%
	Piccola	40%	30%	15%	40%	50%

La Legge di Bilancio incide poi anche sulla disciplina del credito d'imposta ZES Unica per il 2025.

Vale la pena ricordare, infatti, che sulla base delle comunicazioni inviate dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 e riportanti gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 16 novembre 2025, l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 12 dicembre, aveva rideterminato la percentuale effettivamente spettante ai potenziali beneficiari, nella misura pari al 60,3811 per cento del credito richiesto.

Il comma 448, quindi, interviene, stanziando ulteriori 532 milioni di euro e riconoscendo, nell'anno 2026, un ulteriore contributo pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta

³⁴ Solo i seguenti comuni: Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnese, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio. Cfr. Aiuto di Stato SA.107312 (2023/N) – Italia, Seconda modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) — Maggiorazione delle intensità di aiuto per i territori che sono stati selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta (JTF), C(2023) 3913 final.

³⁵ Taranto e provincia. Cfr. Aiuto di Stato SA.107312 (2023/N) – Italia, Seconda modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) — Maggiorazione delle intensità di aiuto per i territori che sono stati selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta (JTF), C(2023) 3913 final.

comunicazione, a condizione, però, che le stesse imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta Transizione 5.0.

Pone dei dubbi l'aver condizionato il riconoscimento di questo ulteriore contributo al mancato riconoscimento, sugli stessi investimenti, del credito d'imposta Transizione 5.0. Sia la disciplina del credito d'imposta ZES Unica sia quella del credito Transizione 5.0, infatti, non ponevano alcun divieto di cumulo tra le due misure; cumulo che, anzi, era espressamente previsto dalla normativa istitutiva del credito 5.0. È, quindi, ben possibile che molti degli investimenti già comunicati siano stati oggetto anche di tale agevolazione, con la probabile conseguenza di una riduzione dei potenziali beneficiari di tale contributo "integrativo".

Per ottenere tale contributo le imprese sono tenute a presentare un'apposita comunicazione dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026 e lo stesso contributo sarà utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026.

Tutto quanto finora riportato, ad eccezione dello stanziamento aggiuntivo disposto per il credito d'imposta ZES Unica 2025, deve considerarsi valido anche ai fini della disciplina del credito d'imposta ZLS (articolo 13 del DL n. 60/2024) per cui anche viene prevista la proroga per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 e per cui viene previsto un limite di spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Effetti finanziari: ai commi 438-447 si ascrivono gli effetti finanziari in termini di maggiori spese pari a 2.400 milioni di euro per l'anno 2026, 1.100 milioni per l'anno 2027 e 850 milioni per l'anno 2028.

Il contributo aggiuntivo di cui ai commi 448 e ss. comporta una maggiore spesa pari a 532,64 milioni di euro per l'anno 2026.

La norma introduce un credito d'imposta, nella misura del 40 per cento, per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli allegati IV e V della medesima Legge di Bilancio (si tratta degli allegati rilevanti ai fini della disciplina del c.d. nuovo iperammortamento e che costituiscono un aggiornamento dei precedenti allegati A e B alla L. n. 232/2016) effettuati dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto di beni.

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (Art.1, commi 454 - 459)	Gli investimenti agevolabili possono essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028. Il credito spetta per investimenti fino a 1 milione di euro nel limite di spesa di 2,14 milioni per il 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Non si applicano i limiti di compensabilità previsti all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007, all'articolo 34 della L. n. 388/2000 e di cui all'articolo 31 del DL n. 78/2010. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che non venga superato l'investimento sostenuto. Non si applica, tuttavia, agli investimenti che beneficiano del: - credito d'imposta in beni strumentali di cui all'articolo 1, comma 446 della Legge di Bilancio 2025 (c.d. credito di imposta 4.0); - nuovo iperammortamento ex art. 1, commi 427-436 della Legge in commento; - credito di imposta ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo (ex art. 1 commi 462-466 della Legge di Bilancio 2026). Ai fini dei successivi controlli, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni commentate e l'effettivo sostenimento nonché la corrispondenza delle spese alla documentazione contabile deve essere attestata da apposita certificazione contabile³⁶. La norma si configura quale aiuto di Stato e, nel rispetto della normativa comunitaria, saranno emanate le disposizioni attuative tramite decreto interministeriale MASAF-MIMIT-MEF da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge in commento. <i>Effetti finanziari: la misura prevede interventi pari a un importo di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.</i>
Proroga disposizioni in materia di imposta di soggiorno – Giubileo 2025	La disposizione, nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, <u>rinnova, anche per il 2026, la facoltà per i Comuni di applicare le misure incrementalì dell'imposta di soggiorno già previste dall'art. 1, comma 492, della Legge di Bilancio 2024.</u> Le misure incrementalì introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 consentono ai Comuni di:

³⁶ Per le imprese non tenute alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

(Art.1, commi 683 - 684)	• elevare i limiti massimi dell'imposta di soggiorno (fino a 2 euro o più per notte, a seconda della categoria e della località); e • di ampliare la platea dei soggetti tenuti al pagamento, al fine di garantire maggiori entrate locali per sostenere il turismo e la gestione dei flussi. Il maggior gettito del 2026 (cioè l'aumento di entrate derivante dagli incrementi dell'imposta) sarà ripartito per il 70 per cento ai Comuni (interventi per il turismo, beni culturali, servizi pubblici locali, etc.) e per il 30 per cento allo Stato (Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità e il fondo per l'assistenza ai minori). <i>Effetti finanziari: il maggior gettito derivante dalle norme in oggetto è, allo stato, non quantificabile, trattandosi di una facoltà attribuita ai Comuni.</i>
Validazione unica delle richieste di rimborso dell'IVA (Art.1, commi 934 - 936)	<u>Sono state semplificate le due procedure che consentono di sgravare dall'IVA gli acquisti effettuati dai viaggiatori extra-UE che trasportano i beni nel proprio bagaglio destinati a finalità personali o familiari (c.d. Tax Free Shopping³⁷).</u> Come noto, tali soggetti possono, chiedere la disapplicazione dell'imposta direttamente nella fattura di acquisto, oppure acquistare con IVA e chiedere successivamente il rimborso dell'imposta. In entrambi i casi i beni devono uscire dalla Comunità europea entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'acquisto, pertanto, la fattura di acquisto deve essere restituita al cedente vistata dall'ufficio doganale. Le semplificazioni introdotte dalla norma in commento concernono, per la prima procedura, l'ampliamento del tempo concesso per la restituzione della fattura che passa da 4 a 6 mesi dall'effettuazione dell'operazione. Con riguardo alla procedura di rimborso, invece, la tempistica per la restituzione della fattura vistata non è stata modificata (quindi deve essere restituita vistata entro il quarto mese dall'effettuazione) ma, al fine di accelerare la procedura di rimborso, è stato istituito un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse nei confronti del medesimo cessionario. <i>Effetti finanziari: il comma 936 specifica che dall'attuazione dei commi 934 e 935 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</i>

³⁷ Articolo 38-*quater*, DPR n. 633/1972.

**Credito
d'imposta 5.0
energivore**

**(Art.1, commi 962
- 965)**

La Legge di Bilancio 2026 introduce una misura di sostegno dedicata alle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale.

Si tratta di uno schema di credito d'imposta che mira a premiare gli investimenti in efficienza energetica realizzati nel corso del 2025, ricalcando la struttura del Piano Transizione 5.0 ma con alcune rilevanti semplificazioni operative.

L'agevolazione si rivolge esclusivamente alle imprese che, per l'anno 2025, risultano iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)

Il credito d'imposta riguarda esclusivamente gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

I beni oggetto dell'agevolazione devono essere beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, ricompresi negli allegati A e B della legge 232/2016.

L'elemento caratterizzante della misura è il risparmio energetico certificato. L'investimento deve infatti garantire, come per il Piano Transizione 5.0:

1. Una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia non inferiore al 3 per cento;
2. Oppure, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

La misura dell'incentivo è determinata sulla base di aliquote a scaglioni. Per investimenti fino a 10 milioni di euro, il credito d'imposta può arrivare fino al 45 per cento della spesa, a seconda del livello di risparmio energetico conseguito. Oltre i 10 milioni e fino a un tetto di 50 milioni, le aliquote si riducono, oscillando tra il 5 per cento e il 15 per cento.

Una novità significativa è l'esclusione del principio DNSH ("Do No Significant Harm"), le imprese, pertanto, non sono tenute a dimostrare il rispetto di tale vincolo europeo, semplificando notevolmente l'iter burocratico e documentale.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Restano inoltre esclusi dal perimetro agevolativo gli investimenti direttamente connessi ai combustibili fossili o legati ad attività nel sistema ETS che generano elevate emissioni di gas serra.

Le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono demandate a un decreto attuativo del MIMIT.

La dotazione finanziaria complessiva della misura è fissata a 10 milioni di euro per l'anno 2026. Si tratta di un tetto di spesa che potrebbe portare a

una ripartizione proporzionale del credito tra le imprese richiedenti, qualora il volume totale degli investimenti superasse le risorse disponibili.

In ultimo, merita osservare che, nonostante la norma non ne faccia espresso riferimento, la misura si qualifica come aiuto di Stato e la sua applicazione è sottoposta alla preventiva notifica e autorizzazione da parte della Commissione europea.

Effetti finanziari: la disposizione determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, pari a 10 milioni di euro nel 2026.